SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 70

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 24 marzo 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1a Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2a Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3a Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4a Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5a Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che gli Enti pubblici, gli Istituti di ricerca a carattere scientifico, gli Enti locali territoriali - Regioni, Province e Comuni - nonché le Unità Sanitarie Locali, le Aziende e le altre Istituzioni sanitarie dovranno inviare, per la pubblicazione a titolo gratuito, con una nota di trasmissione, due copie conformi dei bandi di concorso e dei relativi diari delle prove di esame, corredate del titolo e, possibilmente, del supporto informatico, direttamente alla Direzione e Redazione della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero della Giustizia.

SOMMARIO

CIRCOLARI

Presidenza
del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 83

Agenzia delle entrate

07A02010

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 6 febbraio 2007, n. **28.**

Attuazione della direttiva 2003/41/CE in tema di attività e di supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva n. 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali;

Visto l'articolo 18 della legge 25 gennaio 2006, n. 29, che ha introdotto l'articolo 29-*bis* nella legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, recante disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera *v)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante disciplina delle forme pensionistiche complementari;

Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 2006;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 febbraio 2007;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, degli affari esteri, della giustizia e per gli affari regionali e le autonomie locali;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Investimenti delle risorse dei fondi pensione

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono inseriti i seguenti:

«5-*bis*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la COVIP, sono individuati:

a) le attività nelle quali i fondi pensione possono investire le proprie disponibilità, avendo presente il perseguimento dell'interesse degli iscritti, eventualmente fissando limiti massimi di investimento qualora siano giustificati da un punto di vista prudenziale;

b) i criteri di investimento nelle varie categorie di valori mobiliari;

c) le regole da osservare in materia di conflitti di interesse tenendo conto delle specificità dei fondi pensione e dei principi di cui alla direttiva 2004/39/CE, alla normativa comunitaria di esecuzione e a quella nazionale di recepimento.

5-*ter*. I fondi pensione definiscono gli obiettivi e i criteri della propria politica di investimento, anche in riferimento ai singoli comparti eventualmente previsti, e provvedono periodicamente, almeno con cadenza triennale, alla verifica della rispondenza degli stessi agli interessi degli iscritti.

5-*quater*. Secondo modalità definite dalla COVIP, i fondi pensione danno informativa agli iscritti delle scelte di investimento e predispongono apposito documento sugli obiettivi e sui criteri della propria politica di investimento, illustrando anche i metodi di misurazione e le tecniche di gestione del rischio di investimento utilizzate e la ripartizione strategica delle attività in relazione alla natura e alla durata delle prestazioni pensionistiche dovute. Il documento è riesaminato almeno ogni tre anni ed è messo a disposizione degli aderenti e dei beneficiari del fondo pensione o dei loro rappresentanti che lo richiedano.».

2. Al comma 13 dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo la lettera *c)* è inserita la seguente:

«*c-bis)* il patrimonio del fondo pensione deve essere investito in misura predominante su mercati regolamentati. Gli investimenti in attività che non sono ammesse allo scambio in un mercato regolamentato devono in ogni caso essere mantenute a livelli prudenziali.».

3. Al comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: «comma 11» sono sostituite dalle seguenti: «comma 5-*bis*».

4. Al comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: «comma 11, lettera *c)*» sono sostituite dalle seguenti: «comma 5-*bis*, lettera *c)*.».

5. Al comma 13 dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo le parole: «assumere o concedere prestiti,» sono inserite le seguenti: «prestare garanzie in favore di terzi,».

6. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: «I soggetti con i quali è consentita la stipulazione delle convenzioni ai sensi dell'articolo 6, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *e)* e *o)*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, all'articolo 1, comma 2, lettera *d)*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e all'articolo 1, comma 1, lettera *u)*, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209».

Art. 2.

Erogazione delle rendite

1. Al comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «, ovvero direttamente, ove sussistano mezzi patrimoniali adeguati, in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 7-*bis*. I fondi pensione sono autorizzati dalla COVIP all'erogazione diretta delle rendite, avuto riguardo all'adeguatezza dei mezzi patrimoniali costituiti e alla dimensione del fondo per numero di iscritti.».

Art. 3.

Banca depositaria

1. Al comma 3 dell'articolo 7 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«3-*bis*. Fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2, e 3, quale banca depositaria può anche essere nominata una banca stabilita in un altro Stato membro, debitamente autorizzata a norma della direttiva 93/22/CEE o della direttiva 2000/12/CE, ovvero operante come depositaria ai fini della direttiva 85/611/CEE.

3-*ter*. La Banca d'Italia può vietare la libera disponibilità degli attivi, depositati presso una banca avente sede legale in Italia, di un fondo pensione avente sede in uno Stato membro. La Banca d'Italia provvede su richiesta della COVIP, anche previa conforme iniziativa dell'Autorità competente dello Stato membro di origine del fondo pensione quando trattasi di forme pensionistiche comunitarie di cui all'articolo 15-*ter*.».

Art. 4.

Mezzi patrimoniali

1. Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è inserito il seguente:

«Art. 7-*bis (Mezzi patrimoniali)*. — 1. I fondi pensione che coprono rischi biometrici, che garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazioni devono dotarsi, nel rispetto dei criteri di cui al successivo comma 2, di mezzi patrimoniali adeguati in relazione al complesso degli impegni finanziari esistenti, salvo che detti impegni finanziari siano assunti da soggetti gestori già sottoposti a vigilanza prudenziale a ciò abilitati, i quali operano in conformità alle norme che li disciplinano.

2. Con regolamento del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la COVIP, la Banca d'Italia e l'ISVAP, sono definiti i principi per la determinazione dei mezzi patrimoniali adeguati in conformità con quanto previsto dalle disposizioni comunitarie e dall'articolo 29-*bis*, comma 3, lettera *a)*, numero 3), della legge 18 aprile 2005, n. 62. Nel regolamento sono, inoltre, definite le condizioni alle quali una forma pensionistica può, per un periodo limitato, detenere attività insufficienti.

3. La COVIP può, nei confronti delle forme di cui al comma 1, limitare o vietare la disponibilità dell'attivo qualora non siano stati costituiti i mezzi patrimoniali adeguati in conformità al regolamento di cui al comma 2. Restano ferme le competenze delle autorità di vigilanza sui soggetti gestori.».

Art. 5.

Attività transfrontaliera

1. Dopo l'articolo 15 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono inseriti i seguenti:

«Art. 15-*bis (Operatività all'estero delle forme pensionistiche complementari italiane)*. — 1. I fondi pensione di cui all'articolo 4, comma 1, i fondi pensione aperti, nonché quelli già istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, aventi soggettività giuridica ed operanti secondo il principio della capitalizzazione, che risultino iscritti all'Albo tenuto a cura della COVIP e siano stati dalla COVIP previamente autorizzati allo svolgimento dell'attività transfrontaliera, possono operare con riferimento ai datori di lavoro o ai lavoratori residenti in uno Stato membro dell'Unione europea.

2. La COVIP individua le procedure e le condizioni per il rilascio della predetta autorizzazione, anche avvalendosi di procedimenti semplificati di silenzio-assenso.

3. Un fondo pensione che intenda operare con riferimento a datori di lavoro o di lavoratori residenti nel territorio di un altro Stato membro è tenuto a comunicare per iscritto la propria intenzione alla COVIP, indicando lo Stato membro in cui intende operare, il nome del soggetto interessato e le caratteristiche principali dello schema pensionistico che sarà ivi gestito.

4. Salvo che nell'ipotesi di cui al comma 5, la COVIP provvede a trasmettere per iscritto le informazioni di cui al precedente comma all'Autorità competente dello Stato membro ospitante entro tre mesi dal loro ricevimento, dandone comunicazione al fondo pensione.

5. Qualora la COVIP abbia ragione di dubitare che la struttura amministrativa, la situazione finanziaria ovvero l'onorabilità e professionalità dei componenti degli organi di amministrazione e controllo e del responsabile del fondo pensione siano compatibili con il tipo di operazioni proposte nello Stato membro ospitante, la stessa può non consentire al fondo pensione, anche mediante revoca dell'autorizzazione, di avviare l'attività transfrontaliera comunicata, dandone se del caso informazione anche all'Autorità dello Stato membro ospitante.

6. Il fondo pensione è tenuto a rispettare la disciplina vigente nello Stato membro ospitante in materia di informativa da rendere agli iscritti, nonché le disposizioni dello Stato ospitante in materia di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro che trovino applicazione nei confronti dei fondi pensione che esercitano attività transfrontaliera.

7. Il fondo pensione è, inoltre, tenuto a rispettare, limitatamente alle attività svolte in quel particolare Stato membro ospitante, gli eventuali limiti agli investimenti previsti, in conformità all'articolo 18, comma 7, della direttiva 2003/41/CE, dalla normativa dello Stato membro ospitante che trovino applicazione nei confronti dei fondi che esercitano attività transfrontaliera.

8. La COVIP comunica al fondo pensione le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 che siano state alla stessa trasmesse dall'Autorità competente dello Stato membro ospitante. A decorrere dalla ricezione di questa comunicazione, ovvero, in assenza di comunicazione, decorsi due mesi dalla data in cui l'Autorità dello Stato membro ospitante ha ricevuto da parte della COVIP la comunicazione di cui al comma 4, il fondo pensione può iniziare la sua attività nello Stato membro ospitante a favore del soggetto interessato.

9. Le Autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante sono competenti a vigilare sul rispetto delle disposizioni di cui al comma 6, mentre la COVIP è competente a vigilare sul rispetto delle disposizioni indicate al comma 7.

10. A seguito della comunicazione, da parte dell'Autorità competente dello Stato membro ospitante, che un fondo pensione ha violato le disposizioni di cui al comma 6, la COVIP adotta, in coordinamento con l'Autorità dello Stato membro ospitante, le misure necessarie affinché il fondo pensione ponga fine alla violazione constatata. Se, malgrado le misure adottate dalla COVIP il fondo pensione continua a violare le disposizioni dello Stato ospitante in materia di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro applicabili ai fondi pensione transfrontalieri, l'Autorità dello Stato membro ospitante può, dopo averne informata la COVIP, adottare le misure che ritiene necessarie al fine di prevenire nuove irregolarità, ivi compreso, nella misura strettamente necessaria, impedire al fondo pensione di fornire i suoi servizi al datore di lavoro nello Stato membro ospitante.

11. In caso di attività transfrontaliera, i fondi pensione devono dotarsi di mezzi patrimoniali adeguati, per le ipotesi di cui all'articolo 7-*bis*, comma 1. La COVIP vigila sul rispetto di questa previsione e, in caso di violazione, può anche intervenire ai sensi dell'articolo 7-*bis*, comma 3. Restano ferme le competenze delle autorità di vigilanza sui soggetti gestori.

12. La COVIP può prescrivere, anche in considerazione degli eventuali diversi limiti agli investimenti che il fondo pensione debba rispettare nello Stato membro ospitante, la separazione delle attività e delle passività corrispondenti alle attività svolte nello Stato membro dalle altre svolte sul territorio della Repubblica.

Art. 15-*ter (Operatività in Italia delle forme pensionistiche complementari comunitarie)*. — 1. I fondi pensione istituiti negli Stati membri dell'Unione europea, che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/41/CE e che risultano autorizzati dall'Autorità competente dello Stato membro di origine allo svolgimento dell'attività transfrontaliera possono raccogliere adesioni su base collettiva sul territorio della Repubblica.

2. L'operatività dei fondi di cui al comma 1 nel territorio della Repubblica è subordinata alla previa comunicazione da parte dei fondi stessi all'Autorità competente dello Stato membro di origine delle informazioni concernenti la denominazione dell'impresa e le caratteristiche principali dello schema pensionistico offerto nonché all'avvenuta trasmissione, da parte dell'Autorità dello Stato membro di origine, della predetta informativa alla COVIP.

3. I fondi di cui al comma 1 non possono iniziare ad operare nel territorio della Repubblica prima che la COVIP abbia fornito all'Autorità dello Stato membro di origine informativa in merito alle disposizioni che devono essere rispettate con riguardo al diritto della sicurezza sociale e del lavoro, ai limiti agli investimenti e alle regole in tema di informativa agli iscritti. L'avvio dell'attività transfrontaliera è in ogni caso ammessa decorsi due mesi dall'avvenuta ricezione da parte della COVIP dell'informativa di cui al precedente comma 2.

4. Ai fondi pensione di cui al comma 1, limitatamente alle adesioni effettuate nel territorio della Repubblica ed alle risorse accumulate e gestite in relazione a tali adesioni, si applicano le norme contenute nel presente decreto in materia di destinatari, adesioni in forma collettiva, finanziamento, prestazioni, permanenza nella forma pensionistica complementare, cessazione dei requisiti di partecipazione, portabilità. Con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono individuate le eventuali ulteriori disposizioni di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro, incluse quelle che disciplinano l'organizzazione e la rappresentatività, le uguali trovano applicazione nei riguardi dei fondi di cui al comma 1.

5. Ai fondi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni in materia di trasparenza emanate, in base al presente decreto, dalla COVIP per i fondi di cui all'articolo 4.

6. Nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 6, comma 5-*bis*, sono altresì definiti, i limiti agli investimenti che i fondi di cui al comma 1 devono eventualmente rispettare per la parte di attivi corrispondenti alle attività svolte sul territorio della Repubblica.

7. La COVIP può chiedere all'Autorità dello Stato membro di origine di prescrivere al fondo pensione la separazione delle attività e delle passività corrispondenti alle attività svolte sul territorio della Repubblica rispetto alle altre svolte fuori dal predetto territorio.

8. La COVIP è competente a vigilare sul rispetto delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5, ferma restando la competenza dell'Autorità dello Stato membro di origine a vigilare sul rispetto delle disposizioni di cui al comma 6.

9. In caso di accertata violazione da parte del fondo pensione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, la COVIP ne informa l'Autorità dello Stato membro di origine affinché la stessa adotti, in coordinamento con la COVIP, le misure necessarie affinché il fondo ponga fine alla violazione constatata. Se, nonostante l'adozione delle predette misure, il fondo pensione continua

a violare le disposizioni in materia di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro applicabili ai fondi pensione transfrontalieri, la COVIP può, previa informativa all'Autorità dello Stato membro di origine, impedire la raccolta di nuove adesioni e nei casi più gravi, impedire al fondo di continuare ad operare.

Art. 15-*quater (Cooperazione e scambio di informazioni tra le Autorità competenti)*. — 1. La COVIP collabora, anche mediante la sottoscrizione di protocolli, con le Autorità competenti degli altri Stati membri ai fini della complessiva vigilanza sui fondi pensione che effettuano attività transfrontaliera e comunica, a questo fine, tutte le informazioni richieste.

2. La COVIP è l'unica Autorità italiana competente ad effettuare e a ricevere, sia nella qualità di Autorità dello Stato membro di origine sia in quella di Autorità dello Stato membro ospitante, gli scambi di comunicazioni con le altre Autorità degli Stati membri, con riguardo ai fondi pensione che svolgono attività transfrontaliera, nonché a comunicare le disposizioni di diritto nazionale che devono trovare applicazione ai sensi dell'articolo 15-*ter*, commi 4, 5 e 6.

Art. 15-*quinquies (Forme pensionistiche complementari con meno di cento aderenti)*. — 1. La COVIP può individuare, con proprio regolamento, le disposizioni del presente decreto e della normativa secondaria che non trovano applicazione nei riguardi dei fondi pensione con meno di cento aderenti.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, l'attività transfrontaliera può essere esercitata dai fondi pensione con meno di cento aderenti solo se trovano applicazione tutte le disposizioni del presente decreto.».

2. Al comma 5 dell'articolo 19 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo le parole: «del Ministro del lavoro e delle politiche sociali» sono inserite le seguenti: «e del Ministro dell'economia e delle finanze,».

Art. 6.

Sanzioni penali e amministrative

1. Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo l'articolo 19, sono aggiunti i seguenti:

«Art. 19-*bis (Abusiva attività di forma pensionistica)*. — 1. Chiunque eserciti l'attività di cui al presente decreto senza le prescritte autorizzazioni o approvazioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.200 euro a 25.000 euro. È sempre ordinata la confisca delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere il reato o che ne sono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato».

Art. 19-*ter (False informazioni)*. — 1. I componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i responsabili delle forme pensionistiche complementari e i liquidatori che forniscono alla COVIP segnalazioni, dati o documenti falsi, sono puniti con l'arresto da sei mesi a tre anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Art. 19-*quater (Sanzioni amministrative)*. — 1. Chiunque adotti, in qualsiasi documento o comunicazione al pubblico, la denominazione "fondo pensione" senza essere iscritto, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del presente decreto, all'Albo tenuto a cura della COVIP è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 25.000, con provvedimento motivato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la COVIP.

2. I componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i responsabili delle forme pensionistiche complementari, i liquidatori e i commissari nominati ai sensi dell'articolo 15 che:

a) nel termine prescritto non ottemperano, anche in parte, alle richieste della COVIP, ovvero ritardano l'esercizio delle sue funzioni, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 25.000;

b) non osservano le disposizioni previste negli articoli 5, 6, 7, 11, 14, 15, 15-*bis* e 20 ovvero le disposizioni generali o particolari emanate dalla COVIP in base ai medesimi articoli nonché in base all'articolo 19 del presente decreto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 25.000;

c) non osservano le disposizioni sui requisiti di onorabilità e professionalità e sulle cause di incompatibilità e decadenza previste dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 4, comma 3, ovvero le disposizioni sui limiti agli investimenti e ai conflitti di interessi previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 6, comma 5-*bis*, ovvero le disposizioni previste nel decreto adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di cui all'articolo 20, comma 2, del presente decreto, sono puniti con una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 25.000;

d) non effettuano le comunicazioni relative alla sopravvenuta variazione delle condizioni di onorabilità di cui all'articolo 4, comma 3, lettera *b)*, nel termine di quindici giorni dal momento in cui sono venuti a conoscenza degli eventi e delle situazioni relative, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.600 euro a 15.500 euro.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, nei casi di maggiore gravità, possono altresì essere dichiarati decaduti dall'incarico i componenti degli organi collegiali e il responsabile della forma pensionistica.

4. Le sanzioni amministrative previste nei commi 2 e 3 sono applicate, nel rispetto dei principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, con la procedura di cui al titolo VIII, capo VI, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, fatta salva l'attribuzione delle relative competenze alla COVIP. Le sanzioni

amministrative sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. Gli enti rispondono in solido del pagamento della sanzione, salvo il diritto di regresso per l'intero nei confronti del responsabile della violazione. Non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.».

2. All'articolo 19, comma 4, del decreto 5 dicembre 2005, n. 252, dopo la lettera *b)* è inserita la seguente:

«*b-bis)* inibire con provvedimento motivato, in tutto o in parte, per un periodo massimo di 60 giorni, l'attività della forma pensionistica complementare ove vi sia il fondato sospetto di grave violazione delle norme del presente decreto e vi sia urgenza di provvedere.».

Art. 7.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252:

a) l'articolo 4, comma 4;

b) l'articolo 5, commi 9, 10, 11, e 12;

c) l'articolo 6, commi 4 e 11.

2. Ai commi 1 e 3 dell'articolo 39 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, le parole: «e dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124» sono soppresse.

Art. 8.

Oneri per la finanza pubblica

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BONINO, *Ministro per le politiche europee*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

DAMIANO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

D'ALEMA, *Ministro degli affari esteri*

MASTELLA, *Ministro della giustizia*

LANZILLOTTA, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La direttiva 2003/41/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 23 settembre 2003, n. L 235.

— La legge 25 gennaio 2006, n. 29, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 8 febbraio 2006, n. 32, supplemento ordinario.

— L'art. 29-*bis* della legge 18 aprile 2005, n. 62, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 aprile 2005, n. 96, supplemento ordinario, così recita:

«Art. 29-*bis (Attuazione della direttiva 2003/41/CE del 3 giugno 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali)*. — 1. Il Governo, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, un decreto legislativo recante le norme per il recepimento della direttiva 2003/41/CE del 3 giugno 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali.

2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dal comma 3, e con la procedura stabilita per il decreto legislativo di cui al comma 1, può emanare disposizioni integrative e correttive del medesimo decreto legislativo.

3. L'attuazione della direttiva 2003/41/CE è informata ai princìpi in essa contenuti in merito all'ambito di applicazione della disciplina, alle condizioni per l'esercizio dell'attività e ai compiti di vigilanza, nonché ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) disciplinare, anche mediante l'attribuzione dei relativi poteri e competenze regolamentari e organizzative alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, di cui all'art. 16, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, i seguenti aspetti:

1) l'integrazione delle attribuzioni di vigilanza, in particolare quelle che prevedono l'adozione delle misure dirette a conseguire la corretta gestione delle forme pensionistiche complementari e ad evitare o sanare eventuali irregolarità che possano ledere gli interessi degli aderenti e dei beneficiari, incluso il potere di inibire o limitare l'attività;

2) l'irrogazione di sanzioni amministrative di carattere pecuniario, da parte della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, nel rispetto dei princìpi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, nonché dei seguenti criteri direttivi: nell'ambito del limite minimo di 500 euro e massimo di 25.000 euro, le suindicate sanzioni sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce; deve essere sancita la responsabilità degli enti ai quali appartengono i responsabili delle violazioni, per il pagamento delle sanzioni, e regolato il diritto di regresso verso i predetti responsabili;

3) la costituzione e la connessa certificazione di riserve tecniche e di attività supplementari rispetto alle riserve tecniche da parte dei fondi pensione che direttamente coprono rischi biometrici o garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazioni;

4) la separazione giuridica tra il soggetto promotore e le forme pensionistiche complementari con riguardo alle forme interne a enti diversi dalle imprese bancarie e assicurative;

5) l'esclusione dell'applicazione della direttiva 2003/41/CE alle forme pensionistiche complementari che contano congiuntamente meno di cento aderenti in totale, fatta salva l'applicazione dell'art. 19 della direttiva e delle misure di vigilanza che la Commissione di vigilanza sui fondi pensione ritenga necessarie e opportune nell'esercizio dei suoi poteri. In ogni caso deve prevedersi il diritto di applicare le disposizioni della direttiva su base volontaria, ferme le esclusioni poste dall'art. 2, paragrafo 2, della stessa direttiva;

b) disciplinare, anche mediante l'attribuzione dei relativi poteri e competenze regolamentari alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, l'esercizio dell'attività transfrontaliera, da parte delle forme pensionistiche complementari aventi sede nel territorio italiano ovvero da parte delle forme pensionistiche complementari ivi operanti, in particolare individuando i poteri di autorizzazione, comunicazione, vigilanza, anche con riguardo alla vigente normativa in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale, nonché in materia di informazione agli aderenti;

c) disciplinare le forme di collaborazione e lo scambio di informazioni tra la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, le altre autorità di vigilanza, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze, sia nella fase di costituzione che nella fase di esercizio delle forme pensionistiche complementari, regolando, in particolare, il divieto di opposizione reciproca del segreto d'ufficio fra le suddette istituzioni;

d) disciplinare le forme di collaborazione e lo scambio di informazioni fra le istituzioni nazionali, le istituzioni comunitarie e quelle degli altri Paesi membri, al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni.

4. Il Governo, al fine di garantire un corretto ed integrale recepimento della direttiva 2003/41/CE, provvede al coordinamento delle disposizioni di attuazione della delega di cui al comma 1 con le norme previste dall'ordinamento interno, in particolare con le disposizioni del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante i princìpi fondamentali in materia di forme pensionistiche complementari, eventualmente adattando le norme vigenti in vista del perseguimento delle finalità della direttiva medesima.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Si applica la procedura di cui all'art. 1, comma 3.».

— Il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 aprile 1993, n. 97, supplemento ordinario.

— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, lettera *v)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante: «Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale.»:

«Art. 3 *(Previdenza)*. — 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvo quanto previsto al comma 2 del presente articolo, uno o più decreti legislativi per il riordino del sistema previdenziale dei lavoratori dipendenti privati e pubblici, salvaguardando i diritti quesiti, con lo scopo di stabilizzare al livello attuale il rapporto tra spesa previdenziale e prodotto interno lordo e di garantire, in base alle disposizioni di cui all'art. 38 della Costituzione e ferma restando la pluralità degli organismi assicurativi, trattamenti pensionistici obbligatori omogenei, nonché di favorire la costituzione, su base volontaria, collettiva o individuale, di forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) u) (omissis);

v) previsione di più elevati livelli di copertura previdenziali, disciplinando la costituzione, la gestione e la vigilanza di forme di previdenza, anche articolate secondo criteri di flessibilità e diversificazione per categorie di beneficiari, per la erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico per i lavoratori dipendenti, i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti, su base volontaria, collettiva o individuale, con garanzia di autonomia e separazione contabile e patrimoniale, mediante gestioni dirette o convenzionate affidate, in regime di concorrenza, agli organismi gestori delle forme obbligatorie di previdenza e assistenza ivi compresi quelli cui si applica l'art. 1 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché alle imprese assicurative abilitate alla gestione del ramo VI, di cui alla tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742, alle società di intermediazione mobiliare (SIM) e ad operatori pubblici e privati, con l'osservanza di sistemi di capitalizzazione, con la partecipazione negli organi di

amministrazione e di controllo interno di rappresentanti dei soggetti che concorrono al finanziamento delle gestioni, prevedendosi la possibilità di concessione di agevolazioni fiscali in coerenza con gli obiettivi stabiliti dall'art. 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408;».

— Il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 dicembre 2005, n. 289, supplemento ordinario.

— La legge 28 dicembre 2005, n. 262, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 2005, n. 301, supplemento ordinario.

Note all'art. 1:

— Il testo vigente dell'art. 6, del citato decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, così come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 6 *(Regime delle prestazioni e modelli gestionali)*. — 1. I fondi pensione di cui all'art. 3, comma 1, lettere da *a)* a *h)*, gestiscono le risorse mediante:

a) convenzioni con soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di cui all'art. 1, comma 5, lettera *d)*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero con soggetti che svolgono la medesima attività, con sede statutaria in uno dei Paesi aderenti all'Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;

b) convenzioni con imprese assicurative di cui all'art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, mediante ricorso alle gestioni di cui al ramo VI dei rami vita, ovvero con imprese svolgenti la medesima attività, con sede in uno dei Paesi aderenti all'Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;

c) convenzioni con società di gestione del risparmio, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero con imprese svolgenti la medesima attività, con sede in uno dei Paesi aderenti all'Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;

d) sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di società immobiliari nelle quali il fondo pensione può detenere partecipazioni anche superiori ai limiti di cui al comma 13, lettera *a)*, nonché di quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi nei limiti di cui alla lettera *e)*;

e) sottoscrizione e acquisizione di quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi secondo le disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 11, ma comunque non superiori al 20 per cento del proprio patrimonio e al 25 per cento del capitale del fondo chiuso.

2. Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, possono stipulare con i fondi pensione convenzioni per l'utilizzazione del servizio di raccolta dei contributi da versare ai fondi pensione e di erogazione delle prestazioni e delle attività connesse e strumentali anche attraverso la costituzione di società di capitali di cui debbono conservare in ogni caso la maggioranza del capitale sociale; detto servizio deve essere organizzato secondo criteri di separatezza contabile dalle attività istituzionali del medesimo ente.

3. Alle prestazioni di cui all'art. 11 erogate sotto forma di rendita i fondi pensione provvedono mediante convenzioni con una o più imprese assicurative di cui all'art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, *ovvero direttamente, ove sussistano mezzi patrimoniali adeguati, in conformità con le disposizioni di cui all'art. 7*-bis. *I fondi pensione sono autorizzati dalla COVIP all'erogazione diretta delle rendite, avuto riguardo all'adeguatezza dei mezzi patrimoniali costituiti e alla dimensione del fondo per numero di iscritti.*

4. (Abrogato).

5. Per le forme pensionistiche in regime di prestazione definita e per le eventuali prestazioni per invalidità e premorienza, sono in ogni caso stipulate apposite convenzioni con imprese assicurative. Nell'esecuzione ditali convenzioni non si applica l'art. 7.

5-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la COVIP, sono individuati:

a) le attività nelle quali i fondi pensione possono investire le proprie disponibilità, avendo presente il perseguimento dell'interesse degli iscritti, eventualmente fissando limiti massimi di investimento qualora siano giustificati da un punto di vista prudenziale;

b) i criteri di investimento nelle varie categorie di valori mobiliari;

c) le regole da osservare in materia di conflitti di interesse tenendo conto delle specificità dei fondi pensione e dei principi di cui alla direttiva 2004/39/CE, alla normativa comunitaria di esecuzione e a quella nazionale di recepimento.

5-ter. I fondi pensione definiscono gli obiettivi e i criteri della propria politica di investimento, anche in riferimento ai singoli comparti eventualmente previsti, e provvedono periodicamente, almeno con cadenza triennale, alla verifica della rispondenza degli stessi agli interessi degli iscritti;

5-quater. Secondo modalità definite dalla COVIP, i fondi pensione danno informativa agli iscritti delle scelte di investimento e predispongono apposito documento sugli obiettivi e sui criteri della propria politica di investimento, illustrando anche i metodi di misurazione e le tecniche di gestione del rischio di investimento utilizzate e la ripartizione strategica delle attività in relazione alla natura e alla durata delle prestazioni pensionistiche dovute. Il documento è riesaminato almeno ogni tre anni ed è messo a disposizione degli aderenti e dei beneficiari del fondo pensione o dei loro rappresentanti che lo richiedano.

6. Per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 1, 3 e 5, e all'art. 7, i competenti organismi di amministrazione dei fondi, individuati ai sensi dell'art. 5, comma 1, richiedono offerte contrattuali, per ogni tipologia di servizio offerto, attraverso la forma della pubblicità notizia su almeno due quotidiani fra quelli a maggiore diffusione nazionale o internazionale, a soggetti abilitati che non appartengono ad identici gruppi societari e comunque non sono legati, direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo. Le offerte contrattuali rivolte ai fondi sono formulate per singolo prodotto in maniera da consentire il raffronto dell'insieme delle condizioni contrattuali con riferimento alle diverse tipologie di servizio offerte.

7. Con deliberazione delle rispettive autorità di vigilanza sui soggetti gestori, che conservano tutti i poteri di controllo su di essi, sono determinati i requisiti patrimoniali minimi, differenziati per tipologia di prestazione offerta, richiesti ai soggetti di cui al comma 1 ai fini della stipula delle convenzioni previste nel presente articolo.

8. Il processo di selezione dei gestori deve essere condotto secondo le istruzioni adottate dalla COVIP e comunque in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli amministratori, e i criteri di scelta dei gestori. Le convenzioni possono essere stipulate, nell'àmbito dei rispettivi regimi, anche congiuntamente fra loro e devono in ogni caso:

a) contenere le linee di indirizzo dell'attività dei soggetti convenzionati nell'àmbito dei criteri di individuazione e di ripartizione del rischio di cui al comma 11 e le modalità con le quali possono essere modificate le linee di indirizzo medesime; nel definire le linee di indirizzo della gestione, i fondi pensione possono prevedere linee di investimento che consentano di garantire rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del TFR;

b) prevedere i termini e le modalità attraverso cui i fondi pensione esercitano la facoltà di recesso, contemplando anche la possibilità per il fondo pensione di rientrare in possesso del proprio patrimonio attraverso la restituzione delle attività finanziarie nelle quali risultano investite le risorse del fondo all'atto della comunicazione al gestore della volontà di recesso dalla convenzione;

c) prevedere l'attribuzione in ogni caso al fondo pensione della titolarità dei diritti di voto inerenti ai valori mobiliari nei quali risultano investite le disponibilità del fondo medesimo.

9. I fondi pensione sono titolari dei valori e delle disponibilità conferiti in gestione, restando peraltro in facoltà degli stessi di concludere, in tema di titolarità, diversi accordi con i gestori a ciò abilitati nel caso di gestione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale. I valori e le disponibilità affidati ai gestori di cui al comma 1 secondo le modalità ed i criteri stabiliti nelle convenzioni costituiscono in ogni caso patrimonio separato ed autonomo, devono essere contabilizzati a valori correnti e non possono essere distratti dal fine al quale sono stati destinati, né formare oggetto di esecuzione sia da parte dei creditori dei soggetti gestori, sia da parte di rappresentanti dei creditori stessi, né possono essere coinvolti nelle procedure concorsuali che riguardano il gestore. Il fondo pensione è legittimato a proporre la domanda di rivendicazione di cui all'art. 103 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Possono essere rivendicati tutti i valori conferiti in gestione, anche se non individualmente determinati o individuati ed anche se depositati presso terzi, diversi dal soggetto gestore. Per l'accertamento dei valori oggetto della domanda è ammessa ogni prova documentale, ivi compresi i rendiconti redatti dal gestore o dai terzi depositari.

10. Con delibera della COVIP, assunta previo parere dell'autorità di vigilanza sui soggetti convenzionati, sono fissati criteri e modalità omogenee per la comunicazione ai fondi dei risultati conseguiti nell'esecuzione delle convenzioni in modo da assicurare la piena comparabilità delle diverse convenzioni.

11. Abrogato.

12. I fondi pensione, costituiti nell'àmbito delle autorità di vigilanza sui soggetti gestori a favore dei dipendenti delle stesse, possono gestire direttamente le proprie risorse.

13. I fondi non possono comunque assumere o concedere prestiti, *prestare garanzie in favore di terzi*, né investire le disponibilità di competenza:

a) in azioni o quote con diritto di voto, emesse da una stessa società, per un valore nominale superiore al cinque per cento del valore nominale complessivo di tutte le azioni o quote con diritto di voto emesse dalla società medesima se quotata, ovvero al dieci per cento se non quotata, né comunque, azioni o quote con diritto di voto per un ammontare tale da determinare in via diretta un'influenza dominante sulla società emittente;

b) in azioni o quote emesse da soggetti tenuti alla contribuzione o da questi controllati direttamente o indirettamente, per interposta persona o tramite società fiduciaria, o agli stessi legati da rapporti di controllo ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in misura complessiva superiore al venti per cento delle risorse del fondo e, se trattasi di fondo pensione di categoria, in misura complessiva superiore al trenta per cento;

c) fermi restando i limiti generali indicati alla lettera *b)*, i fondi pensione aventi come destinatari i lavoratori di una determinata impresa non possono investire le proprie disponibilità in strumenti finanziari emessi dalla predetta impresa, o, allorché l'impresa appartenga a un gruppo, dalle imprese appartenenti al gruppo medesimo, in misura complessivamente superiore, rispettivamente, al cinque e al dieci per cento del patrimonio complessivo del fondo. Per la nozione di gruppo si fa riferimento all'art. 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

c-bis) il patrimonio del fondo pensione deve essere investito in misura predominante su mercati regolamentati. Gli investimenti in attività che non sono ammesse allo scambio in mi mercato regolamentato devono in ogni caso essere mantenute a livelli prudenziali.

14. Le forme pensionistiche complementari sono tenute ad esporre nel rendiconto annuale e, sinteticamente, nelle comunicazioni periodiche agli iscritti, se ed in quale misura nella gestione delle risorse e nelle linee seguite nell'esercizio dei diritti derivanti dalla titolarità dei valori in portafoglio si siano presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali.».

— Il testo vigente dell'art. 7 del citato decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, così come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 7 *(Banca depositaria)*. — 1. Le risorse dei fondi, affidate in gestione, sono depositate presso una banca distinta dal gestore che presenti i requisiti di cui all'art. 38 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

2. La banca depositaria esegue le istruzioni impartite dal soggetto gestore del patrimonio del fondo, se non siano contrarie alla legge, allo statuto del fondo stesso e ai criteri stabiliti nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'art. 6, *comma 5-bis*.

3. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato art. 38 del decreto legislativo n. 58 del 1998. Gli amministratori e i sindaci della banca depositaria riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione dei fondi pensione.

3-bis. Fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2, e 3, quale banca depositaria può anche essere nominata una banca stabilita in un altro Stato membro, debitamente autorizzata a norma della direttiva 93/22/CEE o della direttiva 2000/12/CE, ovvero operante come depositaria ai fini della direttiva 85/611/CEE.

3-ter. La Banca d'Italia può vietare la libera disponibilità degli attivi, depositati presso una banca avente sede legale in Italia, di un fondo pensione avente sede in uno Stato membro. La Banca d'Italia provvede su richiesta della COVIP, anche previa conforme iniziativa dell'Autorità competente dello Stato membro di origine del fondo pensione quando trattasi di forme pensionistiche comunitarie di cui all'art. 15-ter».

— La direttiva 93/22/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 11 giugno 1993, n. L 141.

— La direttiva 2000/12/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 26 maggio 2000, n. L 126.

— La direttiva 85/611/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 31 dicembre 1985, n. L 375.

— Il testo vigente dell'art. 13, del citato decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, così come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 13 *(Forme pensionistiche individuali)*. — 1. Ferma restando l'applicazione delle norme del presente decreto legislativo in tema di finanziamento, prestazioni e trattamento tributario, le forme pensionistiche individuali sono attuate mediante:

a) adesione ai fondi pensione di cui all'art. 12;

b) contratti di assicurazione sulla vita, stipulati con imprese di assicurazioni autorizzate dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP) ad operare nel territorio dello Stato o quivi operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di servizi.

2. L'adesione avviene, su base individuale, anche da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'art. 2.

3. I contratti di assicurazione di cui al comma 1, lettera *b)*, sono corredati da un regolamento, redatto in base alle direttive impartite dalla COVIP e dalla stessa preventivamente approvato nei termini temporali di cui all'art. 4, comma 3, recante disposizioni circa le modalità di partecipazione, il trasferimento delle posizioni individuali verso altre forme pensionistiche, la comparabilità dei costi e dei risultati di gestione e la trasparenza dei costi e delle condizioni contrattuali nonché le modalità di comunicazione, agli iscritti e alla COVIP, delle attività della forma pensionistica e della posizione individuale. Il suddetto regolamento è parte integrante dei contratti medesimi. Le condizioni generali dei contratti devono essere comunicate dalle imprese assicuratrici alla COVIP, prima della loro applicazione. Le risorse delle forme pensionistiche individuali costituiscono patrimonio autonomo e separato con gli effetti di cui all'art. 4, comma 2. La gestione delle risorse delle forme pensionistiche di cui al comma 1, lettera *b)*, avviene secondo le regole d'investimento di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e nel rispetto dei princìpi di cui all'art. 6, *comma 5-bis, lettera c)*.

4. L'ammontare dei contributi, definito anche in misura fissa all'atto dell'adesione, può essere successivamente variato. I lavoratori possono destinare a tali forme anche le quote dell'accantonamento annuale al TFR e le contribuzioni del datore di lavoro alle quali abbiano diritto.

5. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera età pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di base.».

— Il testo vigente dell'art. 12 del citato decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, così come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 12 *(Fondi pensione aperti)*. — 1. «*I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettere e)* e *o), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, all'art. 1, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e all'art. 1, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209*, possono istituire e gestire direttamente forme pensionistiche complementari mediante la costituzione di appositi fondi nel rispetto dei criteri di cui all'art. 4, comma 2. Detti fondi sono aperti alle adesioni dei destinatari del presente decreto legislativo, i quali vi possono destinare anche la contribuzione a carico del datore di lavoro a cui abbiano diritto, nonché le quote del TFR.

2. Ai sensi dell'art. 3, l'adesione ai fondi pensione aperti può avvenire, oltre che su base individuale, anche su base collettiva.

3. Ferma restando l'applicazione delle norme del presente decreto legislativo in tema di finanziamento, prestazioni e trattamento tributario, l'autorizzazione alla costituzione e all'esercizio è rilasciata, ai sensi dell'art. 4, comma 3, dalla COVIP, sentite le rispettive autorità di vigilanza sui soggetti promotori.

4. I regolamenti dei fondi pensione aperti, redatti in base alle direttive impartite dalla COVIP e dalla stessa preventivamente approvati, stabiliscono le modalità di partecipazione secondo le norme di cui al presente decreto.».

Nota all'art. 2:

— Per l'art. 6, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, vedi note all'art. 1.

Nota all'art. 3:

— Per l'art. 7, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, vedi note all'art. 1.

Nota all'art. 4:

— Per il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, vedi note alle premesse.

Note all'art. 5:

— Per il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, vedi note alle premesse.

— Per la legge 23 ottobre 1992, n. 421, vedi note alle premesse.

— Per la direttiva 2003/41/CE, vedi note alle premesse.

— Il testo vigente dell'art. 19, del citato decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, così come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 19 *(Compiti della COVIP)*. — 1. Le forme pensionistiche complementari di cui al presente decreto, ivi comprese quelle di cui all'art. 20, commi 1, 3 e 8, nonché i fondi che assicurano ai dipendenti pubblici prestazioni complementari al trattamento di base e al TFR, comunque risultino gli stessi configurati nei bilanci di società o enti ovvero determinate le modalità di erogazione, ad eccezione delle forme istituite all'interno di enti pubblici, anche economici, che esercitano i controlli in materia di tutela del risparmio, in materia valutaria o in materia assicurativa, sono iscritte in un apposito albo, tenuto a cura della COVIP.

2. In conformità agli indirizzi generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e ferma restando la vigilanza di stabilità esercitata dalle rispettive autorità di controllo sui soggetti abilitati di cui all'art. 6, comma 1, la COVIP esercita, anche mediante l'emanazione di istruzioni di carattere generale e particolare, la vigilanza su tutte le forme pensionistiche complementari. In tale àmbito:

a) definisce le condizioni che, al fine di garantire il rispetto dei princìpi di trasparenza, comparabilità e portabilità, le forme pensionistiche complementari devono soddisfare per poter essere ricondotte nell'àmbito di applicazione del presente decreto ed essere iscritte all'albo di cui al comma 1;

b) approva gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari, verificando la ricorrenza dei requisiti di cui al comma 3 dell'art. 4 e delle altre condizioni richieste dal presente decreto e valutandone anche la compatibilità rispetto ai provvedimenti di carattere generale da essa emanati; nel disciplinare, con propri regolamenti, le procedure per l'autorizzazione dei fondi pensione all'esercizio dell'attività e per l'approvazione degli statuti e dei regolamenti dei fondi, nonché delle relative modifiche, la COVIP individua procedimenti di autorizzazione semplificati, prevedendo anche l'utilizzo del silenzio-assenso e l'esclusione di forme di approvazione preventiva. Tali procedimenti semplificati devono in particolar modo essere utilizzati nelle ipotesi di modifiche statutarie e regolamentari conseguenti a sopravvenute disposizioni normative. Ai fini di sana e prudente gestione, la COVIP può richiedere di apportare modifiche agli statuti e ai regolamenti delle forme pensionistiche complementari, fissando un termine per l'adozione delle relative delibere;

c) verifica il rispetto dei criteri di individuazione e ripartizione del rischio come individuati ai sensi dei commi 11 e 13 dell'art. 6;

d) definisce, sentite le autorità di vigilanza sui soggetti abilitati a gestire le risorse delle forme pensionistiche complementari, i criteri di redazione delle convenzioni per la gestione delle risorse, cui devono attenersi le medesime forme pensionistiche e i gestori nella stipula dei relativi contratti;

e) verifica le linee di indirizzo della gestione e vigila sulla corrispondenza delle convenzioni per la gestione delle risorse ai criteri di cui all'art. 6, nonché alla lettera *d)*;

f) indica criteri omogenei per la determinazione del valore del patrimonio delle forme pensionistiche complementari, della loro redditività, nonché per la determinazione della consistenza patrimoniale delle posizioni individuali accese presso le forme stesse; detta disposizioni volte all'applicazione di regole comuni a tutte le forme pensionistiche circa la definizione del termine massimo entro il quale le contribuzioni versate devono essere rese disponibili per la valorizzazione; detta disposizioni per la tenuta delle scritture contabili, prevedendo: il modello di libro giornale, nel quale annotare cronologicamente le operazioni di incasso dei contributi e di pagamento delle prestazioni, nonché ogni altra operazione, gli eventuali altri libri contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio della forma pensionistica complementare attraverso la contabilizzazione secondo i criteri definiti in base al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, evidenziando le posizioni individuali degli iscritti e il rendiconto annuale della forma pensionistica complementare; il rendiconto e il prospetto sono considerati quali comunicazioni sociali agli effetti di cui all'art. 2621 del codice civile;

g) detta disposizioni volte a garantire la trasparenza delle condizioni contrattuali di tutte le forme pensionistiche complementari, al fine di tutelare l'adesione consapevole dei soggetti destinatari e garantire il diritto alla portabilità della posizione individuale tra le varie forme pensionistiche complementari, avendo anche riguardo all'esigenza di garantire la comparabilità dei costi; disciplina, tenendo presenti le disposizioni in materia di sollecitazione del pubblico risparmio, le modalità di offerta al pubblico di tutte le predette forme pensionistiche, dettando disposizioni volte all'applicazione di regole comuni per tutte le forme pensionistiche complementari, sia per la fase inerente alla raccolta delle adesioni sia per quella concernente l'informativa periodica agli aderenti circa l'andamento amministrativo e finanziario delle forme pensionistiche complementari, anche al fine di eliminare distorsioni che possano arrecare pregiudizio agli aderenti; a tale fine elabora schemi per gli statuti, i regolamenti, le schede informative, i prospetti e le note informative da indirizzare ai potenziali aderenti a tutte le forme pensionistiche complementari,

nonché per le comunicazioni periodiche da inoltrare agli aderenti alle stesse; vigila sull'attuazione delle predette disposizioni nonché, in generale, sull'attuazione dei princìpi di trasparenza nei rapporti con gli aderenti, nonché sulle modalità di pubblicità, con facoltà di sospendere o vietare la raccolta delle adesioni in caso di violazione delle disposizioni stesse;

h) detta disposizioni volte a disciplinare le modalità con le quali le forme pensionistiche complementari sono tenute ad esporre nel rendiconto annuale e, sinteticamente, nelle comunicazioni periodiche agli iscritti, se ed in quale misura nella gestione delle risorse e nelle linee seguite nell'esercizio dei diritti derivanti dalla titolarità dei valori in portafoglio, siano stati presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali;

i) esercita il controllo sulla gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale, contabile delle forme pensionistiche complementari, anche mediante ispezioni presso le stesse, richiedendo l'esibizione dei documenti e degli atti che ritenga necessari;

l) riferisce periodicamente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, formulando anche proposte di modifiche legislative in materia di previdenza complementare;

m) pubblica e diffonde informazioni utili alla conoscenza dei problemi previdenziali;

n) programma ed organizza ricerche e rilevazioni nel settore della previdenza complementare anche in rapporto alla previdenza di base; a tale fine, le forme pensionistiche complementari sono tenute a fornire i dati e le informazioni richiesti, per la cui acquisizione la COVIP può avvalersi anche dell'Ispettorato del lavoro.

3. Per l'esercizio della vigilanza, la COVIP può disporre che le siano fatti pervenire, con le modalità e nei termini da essa stessa stabiliti:

a) le segnalazioni periodiche, nonché ogni altro dato e documento richiesti;

b) i verbali delle riunioni e degli accertamenti degli organi interni di controllo delle forme pensionistiche complementari.

4. La COVIP può altresì:

a) convocare presso di sè gli organi di amministrazione e di controllo delle forme pensionistiche complementari;

b) richiedere la convocazione degli organi di amministrazione delle forme pensionistiche complementari, fissandone l'ordine del giorno;

b-bis) inibire con provvedimento motivato, in tutto o in parte, per un periodo massimo di sessanta giorni, l'attività della forma pensionistica complementare ove vi sia il fondato sospetto di grave violazione delle norme del presente decreto e vi sia urgenza di provvedere.

5. Nell'esercizio della vigilanza la COVIP ha diritto di ottenere le notizie e le informazioni richieste alle pubbliche amministrazioni. I dati, le notizie, le informazioni acquisiti dalla COVIP nell'esercizio delle proprie attribuzioni sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni, ad eccezione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali *e del Ministro dell'economia e delle finanze*, e fatto salvo quanto previsto dal codice di procedura penale sugli atti coperti dal segreto. I dipendenti e gli esperti addetti alla COVIP nell'esercizio della vigilanza sono incaricati di un pubblico servizio. Essi sono vincolati al segreto d'ufficio e hanno l'obbligo di riferire alla COVIP tutte le irregolarità constatate, anche quando configurino fattispecie di reato.

6. Accordi di collaborazione possono intervenire tra la COVIP, le autorità preposte alla vigilanza sui gestori soggetti di cui all'art. 6 e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato al fine di favorire lo scambio di informazioni e di accrescere l'efficacia dell'azione di controllo.

7. Entro il 31 maggio di ciascun anno la COVIP trasmette al Ministro del lavoro e delle politiche sociali una relazione sull'attività svolta, sulle questioni in corso di maggior rilievo e sugli indirizzi e le linee programmatiche che intende seguire. Entro il 30 giugno successivo il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette detta relazione al Parlamento con le proprie eventuali osservazioni.».

Note all'art. 6:

— Per il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 vedi note alle premesse.

— Il Capo VI, del Titolo VIII del decreto legislativo l° settembre 1993, n. 385, recante: «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, reca: «DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE.».

— Per l'art. 19 del decreto legislativo n. 252 del 2005, vedi note all'art. 5.

Note all'art. 7:

— Il testo vigente dell'art. 4, del citato decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, così come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 4 *(Costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione all'esercizio)*. — 1. I fondi pensione sono costituiti:

a) come soggetti giuridici di natura associativa, ai sensi dell'art. 36 del codice civile, distinti dai soggetti promotori dell'iniziativa;

b) come soggetti dotati di personalità giuridica; in tale caso, in deroga alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, il riconoscimento della personalità giuridica consegue al provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività adottato dalla COVIP; per tali fondi pensione, la COVIP cura la tenuta del registro delle persone giuridiche e provvede ai relativi adempimenti.

2. I fondi pensione istituiti ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere *g)*, *h)* e *i)*, possono essere costituiti altresì nell'ambito della singola società o del singolo ente attraverso la formazione, con apposita deliberazione, di un patrimonio di destinazione, separato ed autonomo, nell'àmbito della medesima società od ente, con gli effetti di cui all'art. 2117 del codice civile.

3. L'esercizio dell'attività dei fondi pensione di cui all'art. 3, comma 1, lettere da *a)* a *h)*, è subordinato alla preventiva autorizzazione da parte della COVIP, la quale trasmette al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze l'esito del procedimento amministrativo relativo a ciascuna istanza di autorizzazione; i termini per il rilascio del provvedimento che concede o nega l'autorizzazione sono fissati in sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte della COVIP dell'istanza e della prescritta documentazione ovvero in trenta giorni dalla data di ricevimento dell'ulteriore documentazione eventualmente richiesta entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza; la COVIP può determinare con proprio regolamento le modalità di presentazione dell'istanza, i documenti da allegare alla stessa ed eventuali diversi termini per il rilascio dell'autorizzazione comunque non superiori ad ulteriori trenta giorni. Con uno o più decreti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina:

a) i requisiti formali di costituzione, nonché gli elementi essenziali sia dello statuto sia dell'atto di destinazione del patrimonio, con particolare riferimento ai profili della trasparenza nei rapporti con gli iscritti ed ai poteri degli organi collegiali;

b) i requisiti per l'esercizio dell'attività, con particolare riferimento all'onorabilità e professionalità dei componenti degli organi collegiali e, comunque, del responsabile della forma pensionistica complementare, facendo riferimento ai criteri definiti ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, da graduare sia in funzione delle modalità di gestione del fondo stesso sia in funzione delle eventuali delimitazioni operative contenute negli statuti;

c) i contenuti e le modalità del protocollo di autonomia gestionale.

4. *(Abrogato)*.

5. I fondi pensione costituiti nell'àmbito di categorie, comparti o raggruppamenti, sia per lavoratori subordinati sia per lavoratori autonomi, devono assumere forma di soggetto riconosciuto ai sensi

del comma 1, lettera *b)*, ed i relativi statuti devono prevedere modalità di raccolta delle adesioni compatibili con le disposizioni per la sollecitazione al pubblico risparmio.

6. La COVIP disciplina le ipotesi di decadenza dall'autorizzazione quando il fondo pensione non abbia iniziato la propria attività ovvero quando non sia stata conseguita la base associativa minima prevista dal fondo stesso, previa convocazione delle fonti istitutive.».

— Il testo vigente dell'art. 5, del citato decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, così come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 5 *(Partecipazione negli organi di amministrazione e di controllo e responsabilità)*. — 1. La composizione degli organi di amministrazione e di controllo delle forme pensionistiche complementari, escluse quelle di cui agli articoli 12 e 13, deve rispettare il criterio della partecipazione paritetica di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro. Per quelle caratterizzate da contribuzione unilaterale a carico dei lavoratori, la composizione degli organi collegiali risponde al criterio rappresentativo di partecipazione delle categorie e raggruppamenti interessati. I componenti dei primi organi collegiali sono nominati in sede di atto costitutivo. Per la successiva individuazione dei rappresentanti dei lavoratori è previsto il metodo elettivo secondo modalità e criteri definiti dalle fonti costitutive.

2. Il consiglio di amministrazione di ciascuna forma pensionistica complementare nomina il responsabile della forma stessa in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità e per il quale non sussistano le cause di incompatibilità e di decadenza così come previsto dal decreto di cui all'art. 4, comma 3, lettera *b)*. Il responsabile della forma pensionistica svolge la propria attività in modo autonomo e indipendente, riportando direttamente all'organo amministrativo della forma pensionistica complementare relativamente ai risultati dell'attività svolta. Per le forme pensionistiche di cui all'art. 3, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *e)* ed *f)*, l'incarico di responsabile della forma pensionistica può essere conferito anche al direttore generale, comunque denominato, ovvero ad uno degli amministratori della forma pensionistica. Per le forme pensionistiche di cui agli articoli 12 e 13, l'incarico di responsabile della forma pensionistica non può essere conferito ad uno degli amministratori o a un dipendente della forma stessa ed è incompatibile con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato, di prestazione d'opera continuativa, presso i soggetti istitutori delle predette forme, ovvero presso le società da queste controllate o che le controllano.

3. Il responsabile della forma pensionistica verifica che la gestione della stessa sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti, nonché nel rispetto della normativa vigente e delle previsioni stabilite nei regolamenti e nei contratti; sulla base delle direttive emanate da COVIP provvede all'invio di dati e notizie sull'attività complessiva del fondo richieste dalla stessa COVIP. Le medesime informazioni vengono inviate contemporaneamente anche all'organismo di sorveglianza di cui ai commi 4 e 5. In particolare vigila sul rispetto dei limiti di investimento, complessivamente e per ciascuna linea in cui si articola il fondo, sulle operazioni in conflitto di interesse e sulle buone pratiche ai fini di garantire la maggiore tutela degli iscritti.

4. Ferma restando la possibilità per le forme pensionistiche complementari di cui all'art. 12 di dotarsi di organismi di sorveglianza anche ai sensi di cui al comma 1, le medesime forme prevedono comunque l'istituzione di un organismo di sorveglianza, composto da almeno due membri, in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, per i quali non sussistano le cause di incompatibilità e di decadenza previste dal decreto di cui all'art. 4, comma 3. In sede di prima applicazione, i predetti membri sono designati dai soggetti istitutori dei fondi stessi, per un incarico non superiore al biennio. La partecipazione all'organismo di sorveglianza è incompatibile con la carica di amministratore o di componente di altri organi sociali, nonché con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato, di prestazione d'opera continuativa, presso i soggetti istitutori dei fondi pensione aperti, ovvero presso le società da questi controllate o che li controllano. I componenti dell'organismo di sorveglianza non possono essere proprietari, usufruttuari o titolari di altri diritti, anche indirettamente o per conto terzi, relativamente a partecipazioni azionarie di soggetti istitutori di fondi pensione aperti, ovvero di società da questi controllate o che li controllano. La sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla presente disposizione deve essere attestata dal candidato mediante apposita dichiarazione sottoscritta. L'accertamento del mancato possesso anche di uno solo dei requisiti indicati determina la decadenza dall'ufficio dichiarata ai sensi del comma 9.

5. Successivamente alla fase di prima applicazione, i membri dell'organismo di sorveglianza sono designati dai soggetti istitutori dei fondi stessi, individuati tra gli amministratori indipendenti iscritti all'albo istituito dalla Consob. Nel caso di adesione collettiva che comporti l'iscrizione di almeno 500 lavoratori appartenenti ad una singola azienda o a un medesimo gruppo, l'organismo di sorveglianza è integrato da un rappresentante, designato dalla medesima azienda o gruppo e da un rappresentante dei lavoratori.

6. L'organismo di sorveglianza rappresenta gli interessi degli aderenti e verifica che l'amministrazione e la gestione complessiva del fondo avvenga nell'esclusivo interesse degli stessi, anche sulla base delle informazioni ricevute dal responsabile della forma pensionistica. L'organismo riferisce agli organi di amministrazione del fondo e alla COVIP delle eventuali irregolarità riscontrate.

7. Nei confronti dei componenti degli organi di cui al comma 1 e del responsabile della forma pensionistica si applicano l'art. 2392, l'art. 2393, l'art. 2394, l'art. 2394-*bis*, l'art. 2395 e l'art. 2396 del codice civile.

8. Nei confronti dei componenti degli organi di controllo di cui ai commi 1 e 4, si applica l'art. 2407 del codice civile.

9. *(Abrogato)*.

10. *(Abrogato)*.

11. *(Abrogato)*.

12. *(Abrogato)*.».

— Per l'art. 6 del citato decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, vedi note all'art. 1.

— Il testo vigente dell'art. 39 della citata legge 28 dicembre 2005, n. 262, così come modificata dal presente decreto, così recita:

«Art. 39 *(Aumento delle sanzioni penali e amministrative)*. — 1. Le pene previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, sono raddoppiate entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dal libro I, titolo II, capo II, del codice penale.

2. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 2625, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

"La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58";

b) all'art. 2635, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

"La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58";

c) all'art. 2638, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58."

3. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, che non sono state modificate dalla presente legge, sono quintuplicate.

4. All'art. 4, comma 1, lettera *h)*, della legge 29 luglio 2003, n. 229, dopo il numero 1) è inserito il seguente:

«1-*bis)* raddoppiando la misura delle sanzioni penali e quintuplicando la misura massima delle sanzioni amministrative pecuniarie determinate in una somma di denaro, ad eccezione delle sanzioni previste dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni".

5. Le sanzioni pecuniarie previste dall'art. 25-*ter* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono raddoppiate.».

07G0051

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DIRETTIVA 1° febbraio 2007.

Misure di trasparenza e legalità in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali, di amministrazione e consulenza e in generale di gestione.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale

Alle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo

Al Consiglio di Stato - Ufficio del Segretario generale

Alla Corte dei conti - Ufficio del Segretario generale

All'Avvocatura generale dello Stato - Ufficio del Segretario generale

Alle Agenzie

All'ARAN

Alla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione

Agli Enti pubblici non economici - (tramite i Ministeri vigilanti

Agli Enti pubblici (ex art. 70 del decreto legislativo n. 165/2001)

Agli Enti di ricerca (tramite il Ministero dell'università e della ricerca)

Alle Istituzioni universitarie (tramite il Ministero dell'università e della ricerca)

Alle Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato (tramite il Ministero dello sviluppo economico)

A tutte le Regioni

Agli Enti locali (art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000)

Alle Aziende del Servizio sanitario nazionale (per il tramite delle regioni)

Alle Sezioni regionali della Corte dei conti

Agli Organi di controllo interno

Ai Nuclei di valutazione

e, p. c.

Alla Conferenza dei presidenti delle regioni

All'ANCI

All'UPI

Alla CRUI

Il legislatore è di recente nuovamente intervenuto in tema di trasparenza degli incarichi dei pubblici dipendenti dettando alcune specifiche disposizioni nella legge 27 dicembre 2006, n. 296, legge finanziaria per l'anno 2007, le quali si aggiungono alle numerose previsioni sulla materia già contenute nell'ordinamento.

Al riguardo appare necessario richiamare l'insieme di tali disposizioni e le finalità che le sottendono, sottolineando, al contempo, gli obblighi che gravano sulle amministrazioni in relazione alla loro effettiva applicazione.

Preliminarmente, occorre ricordare come tutti gli interventi normativi in questione costituiscono esplicazione dei princìpi costituzionali di imparzialità e buon andamento (art. 97 della Costituzione), esclusività delle prestazioni dei pubblici dipendenti (art. 98 della Costituzione), obbligo di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione (art. 54 della Costituzione). Proprio in considerazione della loro particolare natura, tali disposizioni trovano applicazione in tutte le pubbliche amministrazioni, le quali sono tenute a darvi diretta applicazione o ad adeguare i propri ordinamenti.

L'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, detta la disciplina relativa alle incompatibilità, al cumulo di impieghi e di incarichi dei pubblici dipendenti. Tale disciplina conferma i particolari regimi, ivi richiamati, vigenti per quelle categorie di dipendenti il cui rapporto di lavoro è soggetto a norme pubblicistiche ed estende le disposizioni dettate sul tema, dal testo unico degli impiegati civili dello Stato a tutti i dipendenti delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo citato.

Il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, come convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ha recentemente integrato l'art. 53, modificando, in particolare, il comma 16 che ora prevede che «il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti, adotta le relative misure di pubblicità e trasparenza e formula proposte per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi.».

L'obiettivo perseguito è quello di verificare la legittimità e congruità degli incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni, anche ai dipendenti pubblici, al fine di giungere ad una razionalizzazione e verificare i costi.

Il citato art. 53 deve, inoltre, essere letto in stretta connessione con le disposizioni contenute nella legge 23 dicembre 1996, n. 662, sia in relazione alla disciplina ivi contenuta sul regime di esclusività, ma anche per gli espliciti rinvii ai commi 123 e 127 dell'art. 1 della legge. In tali commi si dispone, infatti, in tema di pubblicità degli incarichi ad esterni e sui limiti dei compensi da erogare ai dipendenti pubblici per gli incarichi extraistituzionali.

Occorre, inoltre, considerare l'insieme delle disposizioni in tema di presupposti di legittimità per il ricorso ad incarichi di lavoro autonomo, indicati dall'art. 25

della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dall'art. 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal decreto-legge n. 223 del 2006, nonché in tema di incarichi dirigenziali ad esterni all'amministrazione, contenute nell'art. 19, commi 5-*bis* e 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e nell'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, rispetto alle quali le amministrazioni debbono adottare criteri che garantiscano la coerenza delle scelte operate con le proprie esigenze organizzative nonché la loro imparzialità e trasparenza.

La legge n. 127 del 1997, all'art. 17, comma 22, ha esteso la normativa concernente il regime di pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti, contenuto nell'art. 12 della legge 5 luglio 1982, n. 441, anche al personale di livello dirigenziale di cui all'art. 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ora contenute nell'art. 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché al personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche.

La legge finanziaria per l'anno 2007, nei commi da 587 a 589 dell'articolo unico ha introdotto ulteriori obblighi di pubblicità, per tutte le pubbliche amministrazioni, relativamente alla loro partecipazione a consorzi, a società a parziale o totale partecipazione pubblica, stabilendo delle sanzioni puntuali per la violazione di tali obblighi. Inoltre, il comma 590 ha stabilito che tali disposizioni rivestono, per le regioni, il carattere di principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea.

Il comma 593 prevede l'obbligo di pubblicazione sul sito web dell'amministrazione o del soggetto interessato, dei compensi e delle retribuzioni degli amministratori delle società partecipate direttamente o indirettamente dallo Stato, dei dirigenti con incarico conferito ai sensi dell'art. 19, comma 6 del decreto legislativo n. 165/2001, nonché dei consulenti, membri di commissioni e di collegi e dei titolari di qualsivoglia incarico corrisposto dallo Stato, da enti pubblici o da società a prevalente partecipazione pubblica non quotate in borsa.

Da quanto premesso deriva che le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 debbono verificare i presupposti di legittimità degli incarichi da esse conferiti o conferiti da altri soggetti a propri dipendenti. Le stesse amministrazioni debbono inoltre ottemperare a tutti gli obblighi di pubblicità anche tramite la pubblicazione dei relativi dati sui propri siti istituzionali ed adempiere a tutti i doveri di comunicazione sanciti dalle normative richiamate.

Inoltre le medesime dovranno attivarsi, per il tramite dei propri uffici del personale e con cadenza annuale, ad acquisire le notizie relative alla situazione patrimoniale di tutto il personale dirigente, di cui all'art. 17, comma 22, della legge n. 127 del 1997. Gli elementi che concorrono a definire la situazione patrimoniale sono indicati nell'art. 2 della legge n. 441 del 1982.

Si ricorda che il personale dirigente è tenuto a fornire le notizie richieste dall'amministrazione: un eventuale rifiuto si configura quale violazione di obblighi di legge e quale lesione del particolare vincolo fiduciario che caratterizza il rapporto di lavoro dei dirigenti nella pubblica amministrazione.

Roma, 1° febbraio 2007

Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione
NICOLAIS

Registrata alla Corte dei conti il 22 febbraio 2007
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 157

07A02695

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 7 marzo 2007.

Contenuti dichiarati di catrame, nicotina e monossido di carbonio delle marche di sigarette commercializzate alla data del 7 marzo 2007.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, attuativo della direttiva 2001/37/CE in materia di requisiti per la lavorazione, la presentazione e la vendita dei prodotti del tabacco;

Visto l'art. 3, comma 3, del suindicato decreto legislativo n. 184/2003 che dispone la pubblicazione annuale nella *Gazzetta Ufficiale* dei contenuti di catrame, nicotina e monossido di carbonio delle sigarette, verificati ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo stesso;

Considerata la necessità di verificare la conformità al citato decreto legislativo n. 184/2003 dei prodotti già iscritti nella tariffa di vendita e commercializzati;

Decreta:

Alla data del presente decreto è consentita la commercializzazione delle seguenti marche di sigarette, con i contenuti dichiarati di catrame, nicotina e monossido di carbonio a fianco specificati, elencati in ordine crescente di catrame:

SIGARETTE	Mg. CATRAME	Mg. NICOTINA	Mg. MON.CA
KENT NANOTEK TITANIUM	1,00	0,10	1,00
BENSON & HEDGES AMERICAN WHITE	1,00	0,10	2,00
CORTINA SUPER KS	1,00	0,10	2,00
KENT WHITE	1,00	0,10	2,00
MERIT UNO KS	1,00	0,10	2,00
MS BIANCHE	1,00	0,10	2,00
PALL MALL WHITE KS 20's	1,00	0,10	2,00
PHILIP MORRIS ONE KS	1,00	0,10	2,00
WINSTON ONE	1,00	0,10	2,00
CORTINA SUPER SLIM	2,00	0,20	1,00
ROTHMANS L.L. GOLD SLIM	2,00	0,20	2,00
SPECIAL R6	2,00	0,20	2,00
PHILIP MORRIS UL KS	2,00	0,20	3,00
MURATTI AMBASSADOR SUPER SLIM	3,00	0,30	2,00
BENSON & HEDGES AMERICAN YELLOW	3,00	0,30	3,00
KIM BLU	3,00	0,30	3,00
MEMPHIS ORIGINAL SILVER	3,00	0,30	3,00
MS CLUB BIANCA	3,00	0,30	3,00
821 WHITE	3,00	0,30	4,00
DIANA AZZURRA KS	3,00	0,30	4,00
L&M SILVER LABEL KS	3,00	0,30	4,00
MURATTI AMBASSADOR GOLD KS	3,00	0,30	4,00
REYNOLDS SILVER	3,00	0,30	4,00
PETER STUYVESANT BLUE	4,00	0,30	4,00
DUNHILL FINE CUT SILVER	4,00	0,30	5,00
MERIT BLU 100s	4,00	0,30	5,00
MERIT BLU KS	4,00	0,30	5,00
BRERA	4,00	0,40	3,00
KENT NANOTEK BLACK	4,00	0,40	3,00
KENT NANOTEK BLUE	4,00	0,40	3,00
KIM SUPERSLIM CELESTE	4,00	0,40	3,00
MULTIFILTER PHILIP MORRIS SLIM BLU	4,00	0,40	3,00
PALL MALL SUNSET BOULEVARD (AMBER)	4,00	0,40	3,00
PHILIP MORRIS SLIM BLU	4,00	0,40	3,00
VOGUE LILAS	4,00	0,40	3,00
ELIXYR EXTRA TASTE	4,00	0,40	4,00
MUSTANG SILVER	4,00	0,40	4,00
R6	4,00	0,40	4,00
ROTHMANS L.L. BLU SLIM	4,00	0,40	4,00
WEST BLUE	4,00	0,40	4,00
BARCLAY (ORIGINAL TASTE)	4,00	0,40	5,00
BARCLAY BLUE (DISTINCTIVE TASTE)	4,00	0,40	5,00
CAMEL REFINED FLAVOUR	4,00	0,40	5,00
CARTIER VENDOME BLEU	4,00	0,40	5,00
DUNHILL GOLD	4,00	0,40	5,00
FORTUNA SILVER	4,00	0,40	5,00
GAULOISES BLONDES GIALLA	4,00	0,40	5,00
KENT SILVER	4,00	0,40	5,00
MS CHIARE	4,00	0,40	5,00
PALL MALL AMBER KS 20'S	4,00	0,40	5,00
PALL MALL AZURE KS 20's	4,00	0,40	5,00
PALL MALL AZURE KS 10's	4,00	0,40	5,00
PHILIP MORRIS BLU 100s	4,00	0,40	5,00
PHILIP MORRIS BLU KS	4,00	0,40	5,00
ROUTE 66 SUPER BLUE	4,00	0,40	5,00

SIGARETTE	Mg. CATRAME	Mg. NICOTINA	Mg. MON.CA
SAX AZURE SENSATION	4,00	0,40	5,00
WINSTON SUBTLE SILVER	4,00	0,40	5,00
FUTURA	5,00	0,40	6,00
PALL MALL AZURE 100's	5,00	0,40	6,00
R1 SLIM LINE	5,00	0,50	5,00
SILK CUT PURPLE	5,00	0,50	5,00
VICTORY SLIMS	5,00	0,50	5,00
JPS WHITE	5,00	0,50	6,00
NATURAL AMERICAN SPIRIT YELLOW	5,00	0,60	6,00
MERIT BIANCA SLIM	6,00	0,50	5,00
MS 100"S DE LUXE	6,00	0,50	5,00
BENSON & HEDGES SUPER SLIMS	6,00	0,50	6,00
NA-TUR ORANGE	6,00	0,50	6,00
PETER STUYVESANT GOLD	6,00	0,50	6,00
PETER STUYVESANT GOLD 100'S	6,00	0,50	6,00
AMADIS AZZURRA	6,00	0,50	7,00
BURTON SILVER	6,00	0,50	7,00
DIANA OCRA KS	6,00	0,50	7,00
DUCAL BLUE	6,00	0,50	7,00
MULTIFILTER PHILIP MORRIS BLU 100s	6,00	0,50	7,00
MURATTI AMBASSADOR BLU KS	6,00	0,50	7,00
AROME VANILLE	6,00	0,50	8,00
DIANA SLIM BLU	6,00	0,60	4,00
EURA	6,00	0,60	5,00
ELIXYR FINE TASTE 100	6,00	0,60	6,00
MORE SPECIAL WHITES 120"S	6,00	0,60	6,00
VICTORY EXCLUSIVE WHITE	6,00	0,60	8,00
KIM SUPERSLIM	7,00	0,50	5,00
MERIT GIALLA KS	7,00	0,50	9,00
MULTIFILTER PHILIP MORRIS SLIM ROSSA	7,00	0,60	5,00
MUNDIAL	7,00	0,60	5,00
PHILIP MORRIS SLIM ROSSA	7,00	0,60	5,00
DAVIDOFF GOLD SLIMS	7,00	0,60	6,00
PALL MALL PACIFIC BAY (BLUE)	7,00	0,60	6,00
VOGUE AROME	7,00	0,60	6,00
VOGUE BLEUE	7,00	0,60	6,00
VOGUE MENTHE	7,00	0,60	6,00
AUSTIN GOLD	7,00	0,60	7,00
DAVIDOFF GOLD	7,00	0,60	7,00
DAVIDOFF MENTHOL	7,00	0,60	7,00
MATRIX BLUE	7,00	0,60	7,00
ROTHMANS L.L. SLIM	7,00	0,60	7,00
WEST SILVER	7,00	0,60	7,00
WEST SILVER 20	7,00	0,60	7,00
WEST SILVER 25	7,00	0,60	7,00
ZUNI	7,00	0,60	7,00
DUNHILL BLUE	7,00	0,60	8,00
LUCKY STRIKE SILVER	7,00	0,60	8,00
LUCKY STRIKE SILVER SPECIAL EDITION	7,00	0,60	8,00
LUCKY STRIKE FIRELEAF SILVER	7,00	0,60	8,00
LUCKY STRIKE MADURA SILVER	7,00	0,60	8,00

SIGARETTE	Mg. CATRAME	Mg. NICOTINA	Mg. MON.CA
LUCKY STRIKE PIPERITA SILVER	7,00	0,60	8,00
MAYFAIR SKY BLUE	7,00	0,60	8,00
MS AZZURRE	7,00	0,60	8,00
PALL MALL BLUE KS 10's	7,00	0,60	8,00
PALL MALL BLUE KS 20's	7,00	0,60	8,00
ROCKIES BLUE	7,00	0,60	8,00
SAX BLUE EMOTION	7,00	0,60	8,00
BENSON & HEDGES AMERICAN BLUE	7,00	0,60	9,00
GAULOISES BLONDES ROSSA	7,00	0,60	9,00
MEMPHIS ORIGINAL BLUE	7,00	0,60	9,00
NEWS BLUE	7,00	0,60	9,00
VICTORY DE LUXE SLIMS	7,00	0,70	7,00
MARLBORO BLEND 29	7,00	0,70	8,00
REYNOLDS BLUE	7,00	0,70	8,00
MUSTANG GOLD	8,00	0,50	10,00
821 BLUE	8,00	0,60	7,00
ROUTE 66 BLUE	8,00	0,60	8,00
WINFIELD 15's BLUE	8,00	0,60	8,00
WINFIELD 25's BLUE	8,00	0,60	8,00
WINFIELD BLUE	8,00	0,60	8,00
BENSON & HEDGES SILVER	8,00	0,60	9,00
CHESTERFIELD BLU KS	8,00	0,60	9,00
CHESTERFIELD MAMBAYA GOLD KS	8,00	0,60	9,00
CHESTERFIELD ORIENTAL VELVET KS	8,00	0,60	9,00
CHESTERFIELD RIO TROPICAL KS	8,00	0,60	9,00
DUCAL GOLD	8,00	0,60	9,00
ELIXYR FINE TASTE	8,00	0,60	9,00
FORTUNA BLUE	8,00	0,60	9,00
FORTUNA BLUE 100'S	8,00	0,60	9,00
FORTUNA BLUE 25's	8,00	0,60	9,00
KIM	8,00	0,60	9,00
KIM MENTHOL	8,00	0,60	9,00
MARLBORO GOLD KS	8,00	0,60	9,00
MARYLAND BLUE	8,00	0,60	9,00
MEINE SORTE 100 LUXURY LENGHT	8,00	0,60	9,00
MEINE SORTE CLASSIC	8,00	0,60	9,00
MURATTI&CO BLUE	8,00	0,60	9,00
NEXT BLUE KS	8,00	0,60	9,00
ROTHMANS KS RED	8,00	0,60	9,00
DUNHILL FINE CUT BLUE	8,00	0,60	10,00
MERIT GIALLA 100s	8,00	0,60	10,00
CAMEL NATURAL FLAVOR BLUE	8,00	0,70	8,00
JPS SILVER	8,00	0,70	8,00
MERCEDES SUPERIOR SELECTION KS	8,00	0,70	8,00
MURATTI AMBASSADOR KS	8,00	0,70	8,00
NA-TUR BLUE	8,00	0,70	8,00
PRINCE ROUNDED TASTE	8,00	0,70	8,00
BENSON & HEDGES AMERICAN BLUE 100 s	8,00	0,70	9,00
BURTON MODERN	8,00	0,70	9,00
CAMEL SUBTLE FLAVOUR	8,00	0,70	9,00
DIANA BLU KS	8,00	0,70	9,00

SIGARETTE	Mg. CATRAME	Mg. NICOTINA	Mg. MON.CA
DIANA BLU 100's	8,00	0,70	9,00
KENT BLUE	8,00	0,70	9,00
L&M BLUE LABEL KS	8,00	0,70	9,00
MEMPHIS ORIGINAL BLUE 100'S	8,00	0,70	9,00
MERIT EVOLUTION KS	8,00	0,70	9,00
SAKURA	8,00	0,70	9,00
VANTAGE BLUE	8,00	0,70	9,00
WINSTON BALANCED BLUE	8,00	0,70	9,00
WINSTON BALANCED BLUE 100's	8,00	0,70	9,00
CARTIER VENDOME	8,00	0,70	10,00
KENT BLUE KING SIZE 20'S	8,00	0,70	10,00
LIDO BLU	8,00	0,70	10,00
VICTORY EXCLUSIVE BLACK	8,00	0,70	10,00
MS CLUB SLIM	8,00	0,80	5,00
SUPERKINGS BLUE	8,00	0,80	8,00
CAMEL SUBTLE FLAVOUR 100'S	8,00	0,80	9,00
MARLBORO MED KS	9,00	0,70	9,00
MUSTANG GOLD 100'S	9,00	0,70	9,00
PALL MALL BLUE 100's	9,00	0,70	9,00
MARLBORO GOLD 100s	9,00	0,70	10,00
MERCEDES SUPERIOR SELECTION 100s	9,00	0,70	10,00
MULTIFILTER PHILIP MORRIS ROSSA 100s	9,00	0,70	10,00
MUSTANG RED	9,00	0,70	10,00
LINDA BLU	9,00	0,80	8,00
MS ROSSE	9,00	0,80	8,00
MOHAWK BLUE	9,00	0,80	9,00
CAMEL BALANCED FLAVOUR	9,00	0,80	10,00
MORE 120"S FILTER	9,00	0,80	10,00
MORE MENTHOL 120"S	9,00	0,80	10,00
ZENIT	9,00	0,90	9,00
NATURAL AMERICAN SPIRIT BLUE	9,00	1,00	10,00
QUEST 2	10,00	0,30	10,00
QUEST 1	10,00	0,60	10,00
GAULOISES BRUNES	10,00	0,70	9,00
GITANES CAPORAL	10,00	0,70	9,00
GITANES CAPORAL BOUT FILTRE	10,00	0,70	10,00
HB KS	10,00	0,70	10,00
ROTHMANS SUPERSLIMS	10,00	0,70	10,00
CAMEL	10,00	0,80	7,00
AMADIS CLASSICA	10,00	0,80	10,00
BENSON & HEDGES AMERICAN RED	10,00	0,80	10,00
BENSON & HEDGES AMERICAN RED 100 s	10,00	0,80	10,00
BURTON ORIGINAL	10,00	0,80	10,00
CHESTERFIELD KS	10,00	0,80	10,00
DIANA ROSSA KS	10,00	0,80	10,00
DIANA ROSSA 100's	10,00	0,80	10,00
DUCAL FILTER	10,00	0,80	10,00
DUCAL GREEN	10,00	0,80	10,00
ELIXYR	10,00	0,80	10,00
ELIXYR FULL FLAVOUR 100	10,00	0,80	10,00
ELIXYR MENTHOL	10,00	0,80	10,00

SIGARETTE	Mg. CATRAME	Mg. NICOTINA	Mg. MON.CA
FINE 120 VIRGINIA BLEND	10,00	0,80	10,00
FORTUNA RED	10,00	0,80	10,00
FORTUNA RED 100'S	10,00	0,80	10,00
FORTUNA RED 25's	10,00	0,80	10,00
GAULOISES BLONDES BLU	10,00	0,80	10,00
JPS RED	10,00	0,80	10,00
L&M KS	10,00	0,80	10,00
LUCKY STRIKE RED	10,00	0,80	10,00
LUCKY STRIKE RED SPECIAL EDITION	10,00	0,80	10,00
MARLBORO 100s	10,00	0,80	10,00
MARLBORO KS	10,00	0,80	10,00
MARYLAND RED	10,00	0,80	10,00
MATRIX RED	10,00	0,80	10,00
MAYFAIR	10,00	0,80	10,00
MEMPHIS CLASSIC	10,00	0,80	10,00
MEMPHIS ORIGINAL RED	10,00	0,80	10,00
MS BLU	10,00	0,80	10,00
MURATTI&CO RED	10,00	0,80	10,00
NEWS RED	10,00	0,80	10,00
NEXT KS	10,00	0,80	10,00
PALL MALL RED 100'S KS	10,00	0,80	10,00
PALL MALL RED KS 10's	10,00	0,80	10,00
PALL MALL RED KS 20's	10,00	0,80	10,00
PEER EXPORT	10,00	0,80	10,00
PETER STUYVESANT INTERNATIONAL	10,00	0,80	10,00
PETER STUYVESANT INTERNATIONAL 100's	10,00	0,80	10,00
PHILIP MORRIS FILTER KINGS	10,00	0,80	10,00
ROCKIES	10,00	0,80	10,00
ROTHMANS KS BLUE	10,00	0,80	10,00
ROUTE 66 RED	10,00	0,80	10,00
SALEM	10,00	0,80	10,00
SAX RED PASSION	10,00	0,80	10,00
ST. MORITZ MENTHOL	10,00	0,80	10,00
THOMAS RADFORD SUNDAY'S FANTASY	10,00	0,80	10,00
WINFIELD 15's	10,00	0,80	10,00
WINFIELD 25's	10,00	0,80	10,00
WINFIELD RED	10,00	0,80	10,00
NAZIONALI	10,00	0,90	7,00
ESPORTAZIONE	10,00	0,90	8,00
ALFA FILTRO	10,00	0,90	9,00
LIDO	10,00	0,90	9,00
MS BIONDE	10,00	0,90	9,00
N80 FILTRO	10,00	0,90	9,00
AUSTIN RED	10,00	0,90	10,00
BENSON & HEDGES GOLD	10,00	0,90	10,00
CAMEL FILTERS	10,00	0,90	10,00
CAMEL FILTERS 100"S	10,00	0,90	10,00
DAVIDOFF CLASSIC	10,00	0,90	10,00
DUNHILL INTERNATIONAL	10,00	0,90	10,00
DUNHILL KS	10,00	0,90	10,00
EMBASSY NUMBER 1 KS	10,00	0,90	10,00

SIGARETTE	Mg. CATRAME	Mg. NICOTINA	Mg. MON.CA
ESPORTAZIONE FILTRO	10,00	0,90	10,00
JPS BLACK ORIGINAL	10,00	0,90	10,00
L&M RED LABEL KS	10,00	0,90	10,00
LAMBERT & BUTLER KING SIZE	10,00	0,90	10,00
MUSTANG RED 100'S	10,00	0,90	10,00
NA-TUR RED	10,00	0,90	10,00
PRINCE RICH TASTE	10,00	0,90	10,00
REGAL KING SIZE	10,00	0,90	10,00
REYNOLDS RED	10,00	0,90	10,00
SUPERKINGS	10,00	0,90	10,00
VANTAGE ROSSA	10,00	0,90	10,00
WEST RED	10,00	0,90	10,00
WEST RED 20	10,00	0,90	10,00
WEST RED 25	10,00	0,90	10,00
WINSTON CLASSIC RED	10,00	0,90	10,00
WINSTON CLASSIC RED 100's	10,00	0,90	10,00
MS CLASSIC SOFT	10,00	1,00	9,00
MS INTERNATIONAL 100"S	10,00	1,00	9,00
MS RED BOX	10,00	1,00	9,00
NAZIONALI FILTRO	10,00	1,00	9,00
821 FULL	10,00	1,00	10,00
BIS	10,00	1,00	10,00
CAMEL NATURAL FLAVOR	10,00	1,00	10,00
COLOMBO K.S. FILTRO	10,00	1,00	10,00
DAVIDOFF MAGNUM	10,00	1,00	10,00
DUNHILL TOP LEAF	10,00	1,00	10,00
LINDA	10,00	1,00	10,00
MOHAWK RED	10,00	1,00	10,00
NAZIONALE BOX	10,00	1,00	10,00
ROTHMANS INTERNATIONAL	10,00	1,00	10,00
STOP K.S. FILTRO	10,00	1,00	10,00
SUPER FILTRO	10,00	1,00	10,00

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2007

Il direttore generale: TINO

07A02676

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 8 marzo 2007.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Como.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento degli sportelli del Pubblico registro automobilistico sito in Como, nel giorno 21 febbraio 2007, dalle ore 12,30 alle ore 15,30 a causa di un'assemblea del personale.

Motivazione.

L'ufficio provinciale ACI di Como ha comunicato, con nota del 21 febbraio 2007, l'irregolare funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico nel giorno 21 febbraio 2007, a causa di un'assemblea del personale.

In dipendenza di quanto sopra la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano, con nota del 7 marzo 2007 prot. n. 914/2007/14/4, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di irregolare funzionamento.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche;

statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Milano, 8 marzo 2007

Il direttore regionale: MICELI

07A02469

PROVVEDIMENTO 8 marzo 2007.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Como.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento degli sportelli del Pubblico registro automobilistico sito in Como, nel giorno 28 febbraio 2007, dalle ore 12,30 alle ore 15,30 a causa di un'assemblea del personale.

Motivazione.

L'ufficio provinciale ACI di Como ha comunicato, con nota n. UP CO/0002591/07 del 27 febbraio 2007, l'irregolare funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico nel giorno 28 febbraio 2007, a causa di un'assemblea del personale.

In dipendenza di quanto sopra la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano, con nota del 7 marzo 2007 prot. n. 914/2007/14/4, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di irregolare funzionamento.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche;

statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Milano, 8 marzo 2007

Il direttore regionale: MICELI

07A02470

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 21 dicembre 2006, n. **5**.

Linee di indirizzo in materia di affidamento di incarichi esterni e di collaborazioni coordinate e continuative.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale
Alle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo
Al Consiglio di Stato - Ufficio del Segretario generale
Alla Corte dei Conti - Ufficio del Segretario generale
All'Avvocatura generale dello Stato - Ufficio del Segretario generale
Alle Agenzie
All'ARAN
Alla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione
Agli Enti pubblici non economici (tramite i Ministeri vigilanti)
Agli Enti pubblici (ex art. 70 del decreto legislativo n. 165/2001)
Agli Enti di ricerca (tramite il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca)
Alle Istituzioni universitarie - (tramite il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca
Ai Nuclei di valutazione
Agli Organi di controllo interno
Alle sezioni regionali della Corte dei conti
e, p. c. Alla Conferenza dei presidenti delle regioni
All'ANCI
All'UPI
Alla CRUI

1. PREMESSA: il contenimento delle spese relative all'affidamento di collaborazioni.

Le spese relative all'affidamento di incarichi esterni sostenute dalle pubbliche amministrazioni sono state negli ultimi anni oggetto di forte restrizioni da parte del legislatore. Quest'ultimo non è intervenuto solo ponendo dei tetti di spesa ma anche circoscrivendo i casi e le esigenze che possono giustificare il ricorso a collaborazioni di carattere autonomo, le quali non rientrano nell'ambito delle dotazioni organiche determinate in base alla programmazione triennale dei fabbisogni di personale.

La recente direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2006, recante «Definizione dei criteri di carattere generale per il coordinamento dell'azione amministrativa del Governo, intesi all'efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica per l'anno 2006», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 giugno 2006, richiama le amministrazioni al contenimento della spesa, con particolare riguardo a quella relativa ad incarichi di studi e di consulenza, prevedendo, a tal fine, anche la rinegoziazione dei contratti in essere.

La direttiva citata ribadisce la responsabilità prioritaria nella realizzazione degli obiettivi intestata a ciascun Dicastero, invitando ogni Ministro ad attivare sistemi semplici di misurazione delle attività svolte, attraverso indicatori di risultato. Al Ministero dell'economia e finanze è affidato il compito di analizzare gli effetti delle disposizioni relative al contenimento delle spese.

Anche in ragione di tale ultimo provvedimento, l'azione amministrativa dovrà essere improntata al più rigoroso contenimento della spesa nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge n. 266 del 2005, legge finanziaria per l'anno 2006. Quest'ultima, per quanto di interesse in questa sede, ai commi 9, 173 e 187, dell'art. 1, pone dei limiti specifici alle spese per incarichi di studio e di consulenza, nonché ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa, il cui mancato rispetto determina illecito disciplinare e responsabilità erariale.

È da sottolineare, inoltre, che il quadro normativo relativo al ricorso alle collaborazioni è stato recentemente modificato dal decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, come convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il quale, all'art. 27, ha ulteriormente ristretto i limiti di spesa previsti dalla legge finanziaria del 2006, all'art. 32, ha ridefinito i presupposti giuridici necessari all'affidamento di incarichi esterni e, all'art. 34, ha reso più incisivo l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di pubblicizzare gli elenchi delle collaborazioni dalle stesse conferite.

Per quanto sopra illustrato, e soprattutto alla luce delle novità introdotte dal legislatore, si ritiene opportuno fornire apposite linee di indirizzo alle pubbliche amministrazioni ed, in particolare, ai dirigenti che rivestono responsabilità in materia di affidamento di incarichi di collaborazione, sia di tipo occasionale che coordinata e continuativa, con l'obiettivo di informare l'attività amministrativa ai principi di sana gestione, da perseguire anche attraverso il corretto utilizzo di tali forme contrattuali.

2. I PRESUPPOSTI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Tra le forme di lavoro autonomo cui la pubblica amministrazione può ricorrere vi sono le collaborazioni. La disciplina in ambito pubblico è contenuta nell'art. 7, commi 6, 6-*bis* e 6-*ter* del decreto legislativo n. 165 del 2001, e nell'art. 110, comma 6, del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Dalle fonti normative citate trova fondamento la possibilità per le pubbliche amministrazioni di affidare qualsiasi incarico di collaborazione, sia che si qualifichi come incarico di studio, di ricerca o di consulenza, ovvero di tipo occasionale o coordinato e continuativo. L'elemento fondamentale da considerare è quello individuabile in tutte le collaborazioni, e cioè il carattere autonomo della prestazione. Ciò sia per gli elementi caratteristici delle diverse forme contrattuali adottate per conferire detti incarichi, che sono estranei alla

subordinazione, sia perché, diversamente, sarebbero violate le norme sull'accesso alla pubblica amministrazione tramite concorso pubblico, nonché i princìpi di buon andamento e imparzialità sanciti dall'art. 97 della Costituzione.

Alcune recenti disposizioni normative sono intervenute ad affrontare il tema della legittimità dei presupposti per il ricorso alle collaborazioni con la finalità di arginarne l'utilizzo improprio che, peraltro, ha determinato un aumento eccessivo della spesa pubblica.

È il caso dell'art. 1, comma 9 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191 (cosiddetto decreto tagliaspese), dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 417 del 2005 per aver fissato dei limiti puntuali a singole voci di spesa dei bilanci delle regioni e degli enti locali ledendo, pertanto, l'autonomia finanziaria di spesa di tali soggetti garantita dall'art. 119 della Costituzione.

Disposizioni ordinamentali che rispondono alla medesima finalità perseguita dalla norma dichiarata incostituzionale sono state successivamente previste dalla legge n. 311 del 2004. In particolare il comma 11 dell'articolo unico dispone che «l'affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione in materie e per oggetti rientranti nelle competenze della struttura burocratica dell'ente, deve essere adeguatamente motivato ed è possibile soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero nell'ipotesi di eventi straordinari.» Analogamente, il comma 42 ha disposto che «l'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione, deve essere adeguatamente motivato con specifico riferimento all'assenza di strutture organizzative o professionalità interne all'ente in grado di assicurare i medesimi servizi, ad esclusione degli incarichi conferiti ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni».

Dalle norme citate si evincono, quindi, tre elementi fondamentali per il conferimento di incarichi di collaborazioni.

Il primo è riferito ai possibili destinatari di incarichi di collaborazione, tra i quali è incluso il personale delle pubbliche amministrazioni, quest'ultimo per la fattispecie delle prestazioni occasionali, purché non dipendente dell'amministrazione conferente. In tal caso, trova applicazione il regime di incompatibilità sancito dall'art. 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Il secondo, è quello relativo al carattere straordinario del ricorso a tali forme contrattuali da parte delle pubbliche amministrazioni in materie ed oggetti rientranti nelle competenze delle stesse.

Il terzo, infine, è riconducibile all'obbligo di motivazione, la quale dovrà illustrare non solo la straordinarietà dell'esigenza, ma anche l'impossibilità di provvedervi con le professionalità di cui già dispone l'ente.

Vi è poi da considerare il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, il quale, all'art. 13, ha integrato la disciplina in tema di collaborazioni dettata dall'art. 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Tuttavia la legge di conversione del decreto-legge ha soppresso il citato articolo.

La medesima disposizione è stata però recentemente riproposta con l'art. 32 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha modificato l'art. 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001, novellando il comma 6 ed inserendo i commi 6-*bis* e 6-*ter*.

Preliminarmente è necessario evidenziare l'oggetto della nuova disposizione, la quale si riferisce a «incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa». Il legislatore, quindi, ha chiarito che nei commi 6, 6-*bis* e 6-*ter* dell'art. 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001 trovano regolamentazione gli elementi relativi alla possibilità per le pubbliche amministrazioni di conferire qualsiasi incarico di collaborazione di natura autonoma, ivi compresa quella coordinata e continuativa. A tale ultimo riguardo, per una trattazione generale sulla natura autonoma del rapporto di lavoro e sul corretto utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni delle collaborazioni coordinate e continuative si rinvia alla circolare n. 4 del 2004 di questo Dipartimento. Inoltre sull'argomento si segnala la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 17 del 2006, la quale, seppur riguardante le collaborazioni coordinate e continuative a progetto di cui all'art. 61 e seguenti del decreto legislativo n. 276 del 2003, che, come noto, non trovano applicazione nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, illustra, in via generale, i requisiti essenziali per rispettare il carattere di autonomia della prestazione propria di tali tipologie contrattuali.

La nuova normativa elenca i presupposti essenziali per il ricorso alle collaborazioni. In particolare, riprendendo, sostanzialmente, quanto affermato dalla consolidata giurisprudenza della Corte dei conti, viene specificato che:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e, altresì, corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e determinati;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) l'esigenza deve essere di natura temporanea e richiedere prestazioni altamente qualificate;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Ciò comporta che le amministrazioni, nello svolgimento delle proprie competenze, potranno conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, determinando durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione, quando debbano soddisfare esigenze alle quali non sia possibile fare fronte con il personale in servizio, dal punto di vista qualitativo e non quantitativo. Pertanto, tali esigenze dovranno essere di natura temporanea e, al contempo, richiedere l'apporto di prestazioni professionali altamente qualificate. Si sottolinea che i soggetti a cui è possibile conferire sono dalla norma definiti come «esperti di provata competenza»,

quindi attinenti a professionalità non reperibili in ambito interno, ad esempio verificandone la presenza attraverso la valutazione dei *curricula* del personale in servizio, fermo rimanendo il rispetto della disciplina delle mansioni prevista dall'art. 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

È evidente che la reale verifica della presenza di tutti i presupposti sopra elencati assume particolare rilevanza ai fini dell'adempimento dell'obbligo di motivazione per il conferimento di un incarico di collaborazione previsto dalla legge n. 311 del 2004. Tale obbligo trova giustificazione anche dalla circostanza che l'attuale sistema normativo prevede un complesso processo di pianificazione e programmazione per l'individuazione dei fabbisogni di personale, nonché un insieme di strumenti per fronteggiare esigenze sia di carattere permanente che temporanea. L'esigenza temporanea di acquisire apporti di elevata qualificazione potrà essere fronteggiata con il conferimento di un incarico di collaborazione solo in via straordinaria e dopo aver attentamente valutato gli strumenti gestionali alternativi a disposizione degli amministratori pubblici. Per una più ampia trattazione in materia di corretta organizzazione del lavoro e gestione delle risorse umane si rinvia alla Circolare n. 3 del 2006 di questo Dipartimento.

In ultimo è da segnalare la novità prevista dal comma 6-*bis* dell'art. 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001, relativa alla previsione che ogni amministrazione disciplini e renda pubbliche, secondo i propri ordinamenti, le procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione. Da una lettura sistematica della nuova disciplina, la preventiva regolamentazione e pubblicità delle procedure comparative costituisce adempimento essenziale per il legittimo conferimento di incarichi di collaborazione. Ciò anche in ossequio ai principi di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione sanciti dall'art. 97 della Costituzione, da cui discendono i principi di trasparenza e ragionevolezza che devono ispirare ogni procedimento amministrativo. Peraltro, proprio in ragione di tali principi generali dell'ordinamento si ritiene che la citata previsione debba essere rispettata da tutte le amministrazioni pubbliche, ivi compresi gli enti locali, i quali, dovranno adeguare i regolamenti di cui all'art. 110, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Disposizioni relative ai limiti di spesa.

Per quanto attiene i limiti di spesa imposti dalle leggi finanziarie è necessario sottolineare che il legislatore, nell'ambito delle possibilità riconosciute alle pubbliche amministrazioni di dotarsi di personale dotato di elevato contenuto professionale instaurando rapporti di lavoro di natura autonoma, ha operato una distinzione tra quelli relativi agli incarichi occasionali, individuandoli in incarichi di studio, ricerca e consulenza, e quelli attinenti alle collaborazioni coordinate e continuative.

Ciò ha determinato dei problemi applicativi delle diverse disposizioni, generando difficoltà sia in termini finanziari che dal punto di vista della configurazione giuridica della fattispecie.

Tale approccio, essenzialmente finalizzato a porre specifici limiti all'utilizzo degli incarichi occasionali e di quelli in forma coordinata e continuativa, non deve portare a qualificare diversamente le due tipologie contrattuali per quanto riguarda i presupposti necessari per l'affidamento delle stesse. Come già accennato, secondo la normativa vigente sono da considerarsi incarichi di collaborazione tutte quelle prestazioni che richiedono delle competenze altamente qualificate da svolgere in maniera autonoma, sia quelle di natura occasionale che coordinata e continuativa. Pertanto, soprattutto a seguito della modifica dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 operata dal decreto-legge n. 233 del 2006, come convertito, la legittimità dell'affidamento di tali incarichi è comunque determinata in base ai parametri illustrati nel paragrafo precedente.

La distinzione presente nelle diverse leggi finanziarie è dunque operante solo ed esclusivamente ai fini di individuare i limiti di spesa pertinenti. Tale differenziazione, peraltro, alla luce della normativa sopravvenuta, appare di più chiara interpretazione in quanto comunque riconducibile alle due fondamentali tipologie di collaborazioni, quali quelle occasionali e quelle coordinate e continuative, a nulla rilevando il contenuto specifico della prestazione.

3.1. Limiti di spesa per incarichi di natura occasionale.

Le leggi finanziarie degli anni 2005 e 2006 pongono dei precisi limiti di spesa agli incarichi di studio, ricerca e consulenza, distinguendoli da quelli coordinati e continuativi.

Detta differenziazione, ad una prima valutazione, è stata interpretata attribuendo particolare valenza al contenuto della prestazione. Tuttavia, alla luce della nuova normativa, sembra utile rammentare che, come anche affermato dalla Corte dei conti nell'Adunanza delle Sezioni riunite in sede di controllo del 15 febbraio 2005, la legge finanziaria si riferisce agli incarichi di studio, ricerca e consulenza per la loro fondamentale caratteristica della temporaneità, ed agli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per la loro fondamentale caratteristica della continuità della prestazione e del potere di direzione dell'amministrazione.

Da una lettura sistematica delle norme è quindi possibile concludere che i provvedimenti finanziari, al fine di porre specifici limiti all'utilizzo delle collaborazioni di natura autonoma, hanno operato una separazione dei limiti di spesa, non tanto in ragione del contenuto qualitativo della prestazione, che deve comunque rispondere, inequivocabilmente oggi, al requisito dell'alta qualificazione, quanto piuttosto alle modalità di svolgimento della prestazione.

L'interpretazione delle norme sui limiti di spesa si deve dunque muovere dalla fondamentale suddivisione delle collaborazioni in occasionali e coordinate e continuative, così come individuata dal novellato art. 7, comma 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Per quanto premesso, giova ricordare quali siano i limiti di spesa attualmente vigenti per le collaborazioni occasionali, disposti dal comma 9 dell'articolo unico della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (la legge finanziaria per il 2006), come recentemente modificato dal decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, come convertito.

In base alla citata normativa, «la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti

estranei all'amministrazione, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, esclusi le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, a decorrere dall'anno 2006, non potrà essere superiore al 40 per cento di quella sostenuta nell'anno 2004».

Inoltre, i commi 56 e 57, della medesima legge finanziaria, stabiliscono che «le somme riguardanti indennità, compensi, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti per incarichi di consulenza da parte della pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005» e che, per un periodo di tre anni, le medesime amministrazioni non possono «stipulare contratti di consulenza che nel loro complesso siano di importo superiore rispetto all'ammontare totale dei contratti in essere al 30 settembre 2005, come automaticamente ridotto.» Dette disposizioni, ai sensi dei commi 12 e 64 della medesima legge, non si applicano alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti del servizio sanitario nazionale.

3.2. Limiti di spesa per incarichi di natura coordinata e continuativa

Come già accennato, anche le collaborazioni coordinate e continuative, in quanto contratti di lavoro autonomo, devono avere ad oggetto una prestazione altamente qualificata e rispettare i presupposti di legittimità previsti dall'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come novellato. Pertanto, è opportuno specificare che le attività di studio, ricerca o consulenza, possono essere oggetto, oltre che di una prestazione occasionale, anche di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, purché per il loro svolgimento necessitino di un potere di coordinamento dell'amministrazione ed una continuità della prestazione. Inoltre, si richiama l'attenzione delle amministrazioni sul carattere autonomo della prestazione, la quale ai sensi dell'art. 409 del codice di procedure civile si concretizza «in una prestazione di opera continuativa e coordinata e prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato».

Per una trattazione generale sul corretto utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni dei contratti di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa, si rinvia alla circolare n. 4 del 2004 di questo Dipartimento.

Per quanto attiene ai limiti di spesa relativi alle collaborazioni coordinate e continuative è necessario riferirsi al comma 187 dell'art. 1 della legge 266 del 2005. In particolare, quest'ultimo prevede che «le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, le università e gli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 60 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2003».

Sono esplicitamente escluse dal campo di applicazione di tale ultima disposizione il comparto scuola e quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, regolati dalle specifiche disposizioni di settore, e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università, stipulati dai soggetti elencati al comma 188.

Preliminarmente, si sottolinea come tale disposizione appaia di particolare rilevanza, oltre che per ragioni meramente finanziarie, anche dal punto di vista organizzativo. Infatti, considerato il perdurante blocco delle assunzioni, il legislatore ha voluto porre dei precisi limiti di spesa alle forme contrattuali a tempo determinato, riconoscendo invece un'importanza fondamentale ai documenti di programmazione sul personale quali la programmazione triennale dei fabbisogni — prevista dall'art. 39 della legge n. 449 del 1997 e dall'art. 91 del decreto legislativo n. 267 del 2000, per gli enti locali — e le dotazioni organiche.

È necessario tener presente che il contratto di collaborazione coordinata e continuativa è uno strumento straordinario a disposizione delle pubbliche amministrazioni per soddisfare esigenze qualificate di natura temporanea. Pertanto si sottolinea la necessità di valutare attentamente la possibilità di adottare soluzioni alternative, peraltro preferite dal legislatore, e di giustificare un eventuale ricorso a tale soluzione in ragione delle caratteristiche proprie della tipologia contrattuale, quali l'autonomia e la coordinazione, oltre che dei requisiti generali di legittimità previsti per il conferimento delle collaborazioni, con particolare riferimento alla straordinarietà dell'esigenza ed all'alta qualificazione professionale.

4. Controllo della spesa relativa ad affidamento di incarichi esterni e pubblicità.

Per quanto attiene il controllo da parte della Corte dei conti, i possibili dubbi di costituzionalità relativi alle disposizioni della legge n. 311 del 2004 devono ritenersi superati in considerazione delle nuove norme dettate dalla legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per l'anno 2006). Quest'ultima, al comma 173, prevede che gli «atti di spesa relativi all'affidamento di incarichi di studi e consulenza di importo superiore a 5.000 euro devono essere trasmessi alla competente Corte dei conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione». Al riguardo, si segnalano le «Linee guida per l'attuazione dell'art. 1, comma 173 della legge n. 266 del 2005 nei confronti delle regioni e degli Enti locali» adottate dalla Corte dei conti, laddove si precisa che i commi 11 e 42 dell'art. 1 della legge n. 311 del 2004, per la parte relativa alla trasmissione degli atti alla stessa, siano da ritenersi implicitamente abrogati dalla nuova legge finanziaria, e che il nuovo obbligo di comunicazione, nonostante le norme di esclusione dai limiti di spesa delle regioni e degli enti locali, si applica anche a que-

st'ultime, ivi compresi i comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti. Inoltre, in tale atto, si specifica che la trasmissione, da effettuarsi alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l'esercizio del controllo sulla gestione, riguarda i provvedimenti di impegno o di autorizzazione e, solo quando adottati senza un previo provvedimento, gli atti di spesa, che singolarmente nel loro ammontare definitivo comportino una spesa eccedente ai 5000 euro.

È da segnalare inoltre che, al fine di perseguire efficacemente il contenimento della spesa pubblica per incarichi di studio, ricerca e consulenza, l'art. 24 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 ha istituito, presso il Dipartimento della funzione pubblica, l'anagrafe delle prestazioni. Si tratta di una anagrafe nominativa in cui devono essere indicati tutti gli incarichi conferiti dalle amministrazioni pubbliche. Infatti, ai sensi dell'art. 53, comma 14, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare a questo Dipartimento i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio, nonché l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti. Il mancato adempimento da parte delle amministrazioni comporta l'impossibilità di conferire nuovi incarichi.

In questa sede si ritiene opportuno specificare che l'obbligo di comunicazione si riferisce:

a tutti gli incarichi di collaborazione affidati ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, sia occasionali che coordinate e continuative, a prescindere dal contenuto specifico della prestazione;

a tutti gli incarichi di collaborazione conferiti a persone fisiche, essendo la norma inserita nell'ambito dell'art. 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Per un'illustrazione degli adempimenti cui le pubbliche amministrazioni sono tenute ad eseguire si rinvia al sito www.anagrafedelleprestazioni.it/ ed alle circolari di questo Dipartimento n. 198 del 31 maggio 2001, n. 10 del 16 dicembre 1998 e n. 5 del 29 maggio 1998. In sintesi, si evidenzia che l'attuale sistema consente la gestione in formato digitale di tutte le comunicazioni relative agli incarichi e che quella telematica è l'unica modalità di trasmissione ammessa.

I dati richiesti per ciascun incarico concernono essenzialmente:

i dati anagrafici del soggetto a cui si affida l'incarico di consulenza;

modalità di acquisizione (se «di natura discrezionale» oppure «previsto da norme di legge»);

tipo di rapporto (se «prestazione occasionale» oppure «collaborazione coordinata e continuativa»);

contenuto della prestazione (da selezionare tra le alternative proposte);

se per le modalità di selezione si è fatto riferimento ad un regolamento all'uopo adottato dall'amministrazione («si» oppure «no»;

durata dell'incarico (anno inizio; anno fine);

importo dei compensi previsto e erogato.

Si rammenta che l'anagrafe delle prestazioni è funzionale anche all'adempimento previsto dall'art. 1, comma 127, della legge n. 662 del 1996, secondo il quale «le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni e che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso pubblicano gli elenchi nei quali sono indicati i soggetti percettori, la ragione dell'incarico e l'ammontare erogato».

A ciò si aggiungono le recenti modifiche dell'art. 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001 operate dall'art. 34 del decreto-legge n. 223 del 2006.

Il comma 16 dell'articolo citato, come novellato, specifica che gli elenchi dei consulenti, comprensivi dell'indicazione della durata, oggetto e compenso dell'incarico, devono essere resi noti dalle amministrazioni mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica.

Le amministrazioni, pertanto, dovranno provvedere, oltre alla trasmissione dei dati all'anagrafe delle prestazioni, a pubblicare autonomamente gli elenchi sui propri siti internet, specificando gli elementi indicati nella norma.

Inoltre, il decreto-legge citato, affida al Dipartimento della Funzione pubblica il compito di adottare in materia misure di pubblicità e trasparenza. Pertanto, il Dipartimento provvederà a dare la massima pubblicità ai dati raccolti, anche attraverso la pubblicazione degli stessi sul proprio sito internet. Per questa finalità le amministrazioni possono già da subito utilizzare la funzione «report» presente nella sezione «dati riepilogativi» del sito, che permette di creare tabelle Excel con gli incarichi comunicati all'Anagrafe. A breve il Dipartimento renderà disponibile una nuova funzione con cui ciascuna amministrazione potrà creare direttamente pagine web.

2. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE.

La possibilità di conferire incarichi di collaborazione di natura autonoma deve essere attentamente valutata dalle amministrazioni pubbliche sia in ragione degli specifici limiti di spesa imposti dal legislatore, ma anche dei presupposti giuridici che ne legittimano il ricorso. Il rispetto di quest'ultimi, in particolare, considerato il carattere straordinario dell'esigenza, la temporaneità e l'alta qualificazione della prestazione e l'obbligo di motivazione, impongono all'amministrazione la conoscenza approfondita della proprie risorse, sia in termini organizzativi che di professionalità.

Si ribadisce, quindi, la necessità di adottare in base a principi di sana gestione i documenti di programmazione triennale dei fabbisogni e di determinazione delle dotazioni organiche, i quali hanno il preciso obiettivo di fronteggiare, in un'ottica di pianificazione, le esigenze delle amministrazioni, in modo da garantire lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, nonché di valutare l'opportunità di adottare piani di formazione mirati ad aggiornare od eventualmente a riqualificare il personale rispetto ai mutamenti dell'assetto normativo ed istituzionale ed ai conseguenti processi di innovazione.

Roma, 21 dicembre 2006

Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione
NICOLAIS

Registrata alla Corte dei conti il 26 febbraio 2007
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 186

07A02696

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 16 marzo 2007

Dollaro USA	1,3325
Yen	155,62
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5798
Corona ceca	27,868
Corona danese	7,4489
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,68420
Fiorino ungherese	249,10
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7098
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8930
Nuovo leu romeno	3,3644
Corona svedese	9,2625
Corona slovacca	33,961
Franco svizzero	1,6059
Corona islandese	89,65
Corona norvegese	8,1395
Kuna croata	7,3590
Rublo russo	34,6800
Nuova lira turca	1,8765
Dollaro australiano	1,6757
Dollaro canadese	1,5637
Yuan cinese	10,3082
Dollaro di Hong Kong	10,4082
Rupia indonesiana	12294,31
Won sudcoreano	1258,88
Ringgit malese	4,6751
Dollaro neozelandese	1,9088
Peso filippino	64,833
Dollaro di Singapore	2,0342
Baht tailandese	43,850
Rand sudafricano	9,9090

Cambi del giorno 19 marzo 2007

Dollaro USA	1,3303
Yen	156,17
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5798
Corona ceca	27,778
Corona danese	7,4481
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,68325
Fiorino ungherese	246,17
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7095
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8687
Nuovo leu romeno	3,3355
Corona svedese	9,2916
Corona slovacca	32,898
Franco svizzero	1,6107
Corona islandese	89,04
Corona norvegese	8,1480
Kuna croata	7,3665
Rublo russo	34,6430
Nuova lira turca	1,8571
Dollaro australiano	1,6633
Dollaro canadese	1,5626
Yuan cinese	10,2912
Dollaro di Hong Kong	10,3935
Rupia indonesiana	12272,02
Won sudcoreano	1255,07
Ringgit malese	4,6567
Dollaro neozelandese	1,8960
Peso filippino	64,699
Dollaro di Singapore	2,0308
Baht tailandese	43,970
Rand sudafricano	9,8675

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

07A02761-07A02762

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Modificazioni allo statuto della Fondazione Teatro G. Verdi di Trieste

Con decreto 2 marzo 2007 del Ministro per i beni e le attività culturali sono state approvate le modifiche proposte con delibera 22 novembre 2006 al vigente statuto della Fondazione Teatro G. Verdi di Trieste.

07A02604

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Avviso relativo alla pubblicazione sul sito web delle deliberazioni del Comitato nazionale di gestione e attuazione della direttiva 2003/87/CE in materia di emissioni di gas ad effetto serra.

Il giorno 28 febbraio 2007 sono state pubblicate sul sito WEB del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (http://www2.minambiente.it/sito/settori_azione/pia/att/pna_c02/pna_c02documentazione.asp) le deliberazioni del Comitato nazionale di gestione e attuazione della direttiva 2003/87/CE:

n. 002/2007 recante specificazioni in relazione alle disposizioni del DEC/RAS/854/2005 inerente le disposizioni di attuazione della decisione della Commissione europea C(2004)130 del 29 gennaio 2004;

n. 003/2007 recante l'aggiornamento delle autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra rilasciate con decreti DEC/RSA/2179/2004, DEC/RAS/2215/2004, DEC/RAS/66/2006 DEC/RAS/420/2006 e deliberazione n. 04/2006;

n. 005/2007 recante il rilascio delle quote di CO2 per l'anno 2007 per impianti autorizzati di cui al DEC/RAS/74/2006.

07A02467

Individuazione di associazioni di protezione ambientale, ai sensi dell'articolo 13, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni.

Con decreto ministeriale 15 febbraio 2007 l'associazione denominata «LAV - Lega Anti Vivisezione», con sede in Roma, via Piave n. 7, è individuata tra le associazioni di protezione ambientale.

Con decreto ministeriale 1º marzo 2007 l'associazione denominata «Federgev Italia Federazione Nazionale delle Guardie Volontarie Ecologiche ed Ambientali GEV-GAV» con sede in Bologna via della Selva di Pescarola n. 26, è individuata tra le associazioni di protezione ambientale.

Con decreto ministeriale 1º marzo 2007 l'associazione denominata «Associazione Mediterranea per la Natura - Mediterranean Association for Nature (M.A.N.)», con sede in Messina, viale San Martino isol. 11, è individuata tra le associazioni di protezione ambientale.

07A02468

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ciprofloxacina Arrow»

Estratto determinazione n. 396 del 13 marzo 2007

Medicinale: CIPROFLOXACINA ARROW.

Titolare A.I.C.: Arrow Generis Ltd Unit 2, Eastman Way Stevenage Herts SG1 4SZ - UK.

Confezioni:

250 mg compresse rivestite con film 6 compresse in blister AL/PVC/PVDC; A.I.C. n. 037115019/M (in base 10), 13DP4C (in base 32);

250 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister AL/PVC/PVDC; A.I.C. n. 037115021/M (in base 10), 13DP4F (in base 32);

250 mg compresse rivestite con film 12 compresse in blister AL/PVC/PVDC; A.I.C. n. 037115033/M (in base 10), 13DP4T (in base 32);

250 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister AL/PVC/PVDC; A.I.C. n. 037115045/M (in base 10), 13DP55 (in base 32);

250 mg compresse rivestite con film 16 compresse in blister AL/PVC/PVDC; A.I.C. n. 037115058/M (in base 10), 13DP5L (in base 32);

250 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister AL/PVC/PVDC; A.I.C. n. 037115060/M (in base 10), 13DP5N (in base 32);

250 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister AL/PVC/PVDC; A.I.C. n. 037115072/M (in base 10), 13DP60 (in base 32);

250 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister AL/PVC/PVDC; A.I.C. n. 037115084/M (in base 10), 13DP6D (in base 32);

250 mg compresse rivestite con film 120 compresse in blister AL/PVC/PVDC; A.I.C. n. 037115096/M (in base 10), 13DP6S (in base 32);

250 mg compresse rivestite con film 6 compresse in flacone HDPE; A.I.C. n. 037115108/M (in base 10), 13DP74 (in base 32);

250 mg compresse rivestite con film 10 compresse in flacone HDPE; A.I.C. n. 037115110/M (in base 10), 13DP76 (in base 32);

250 mg compresse rivestite con film 12 compresse in flacone HDPE; A.I.C. n. 037115122/M (in base 10), 13DP7L (in base 32);

250 mg compresse rivestite con film 14 compresse in flacone HDPE; A.I.C. n. 037115134/M (in base 10), 13DP7Y (in base 32);

250 mg compresse rivestite con film 16 compresse in flacone HDPE; A.I.C. n. 037115146/M (in base 10), 13DP8B (in base 32);

250 mg compresse rivestite con film 20 compresse in flacone HDPE; A.I.C. n. 037115159/M (in base 10), 13DP8R (in base 32);

250 mg compresse rivestite con film 56 compresse in flacone HDPE; A.I.C. n. 037115161/M (in base 10), 13DP8T (in base 32);

250 mg compresse rivestite con film 100 compresse in flacone HDPE; A.I.C. n. 037115173/M (in base 10), 13DP95 (in base 32);

250 mg compresse rivestite con film 120 compresse in flacone HDPE; A.I.C. n. 037115185/M (in base 10), 13DP9K (in base 32);

500 mg compresse rivestite con film 6 compresse in blister AL/PVC/PVDC; A.I.C. n. 037115197/M (in base 10), 13DP9X (in base 32);

500 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister AL/PVC/PVDC; A.I.C. n. 037115209/M (in base 10), 13DPB9 (in base 32);

500 mg compresse rivestite con film 12 compresse in blister AL/PVC/PVDC; A.I.C. n. 037115211/M (in base 10), 13DPBC (in base 32);

500 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister AL/PVC/PVDC; A.I.C. n. 037115223/M (in base 10), 13DPBR (in base 32);

500 mg compresse rivestite con film 16 compresse in blister AL/PVC/PVDC; A.I.C. n. 037115235/M (in base 10), 13DPC3 (in base 32);

500 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister AL/PVC/PVDC; A.I.C. n. 037115247/M (in base 10), 13DPCH (in base 32);

500 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister AL/PVC/PVDC; A.I.C. n. 037115250/M (in base 10), 13DPCL (in base 32);

500 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister AL/PVC/PVDC; A.I.C. n. 037115262/M (in base 10), 13DPCY (in base 32);

500 mg compresse rivestite con film 120 compresse in blister AL/PVC/PVDC; A.I.C. n. 037115274/M (in base 10), 13DPDB (in base 32);

500 mg compresse rivestite con film 6 compresse in flacone HDPE; A.I.C. n. 037115286/M (in base 10), 13DPDQ (in base 32);

500 mg compresse rivestite con film 10 compresse in flacone HDPE; A.I.C. n. 037115298/M (in base 10), 13DPF2 (in base 32);

500 mg compresse rivestite con film 12 compresse in flacone HDPE; A.I.C. n. 037115300/M (in base 10), 13DPF4 (in base 32);

500 mg compresse rivestite con film 14 compresse in flacone HDPE; A.I.C. n. 037115312/M (in base 10), 13DPFJ (in base 32);

500 mg compresse rivestite con film 16 compresse in flacone HDPE; A.I.C. n. 037115324/M (in base 10), 13DPFW (in base 32);

500 mg compresse rivestite con film 20 compresse in flacone HDPE; A.I.C. n. 037115336/M (in base 10), 13DPG8 (in base 32);

500 mg compresse rivestite con film 56 compresse in flacone HDPE; A.I.C. n. 037115348/M (in base 10), 13DPGN (in base 32);

500 mg compresse rivestite con film 100 compresse in flacone HDPE; A.I.C. n. 037115351/M (in base 10), 13DPGR (in base 32);

500 mg compresse rivestite con film 120 compresse in flacone HDPE; A.I.C. n. 037115363/M (in base 10), 13DPH3 (in base 32);

750 mg compresse rivestite con film 6 compresse in blister AL/PVC/PVDC; A.I.C. n. 037115375/M (in base 10), 13DPHH (in base 32);

750 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister AL/PVC/PVDC; A.I.C. n. 037115387/M (in base 10), 13DPHV (in base 32);

750 mg compresse rivestite con film 12 compresse in blister AL/PVC/PVDC; A.I.C. n. 037115399/M (in base 10), 13DPJ7 (in base 32);

750 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister AL/PVC/PVDC; A.I.C. n. 037115401/M (in base 10), 13DPJ9 (in base 32);

750 mg compresse rivestite con film 16 compresse in blister AL/PVC/PVDC; A.I.C. n. 037115413/M (in base 10), 13DPJP (in base 32);

750 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister AL/PVC/PVDC; A.I.C. n. 037115425/M (in base 10), 13DPK1 (in base 32);

750 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister AL/PVC/PVDC; A.I.C. n. 037115437/M (in base 10), 13DPKF (in base 32);

750 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister AL/PVC/PVDC; A.I.C. n. 037115449/M (in base 10), 13DPKT (in base 32);

750 mg compresse rivestite con film 120 compresse in blister AL/PVC/PVDC; A.I.C. n. 037115452/M (in base 10), 13DPKW (in base 32);

750 mg compresse rivestite con film 6 compresse in flacone HDPE; A.I.C. n. 037115464/M (in base 10), 13DPL8 (in base 32);

750 mg compresse rivestite con film 10 compresse in flacone HDPE; A.I.C. n. 037115476/M (in base 10), 13DPLN (in base 32);

750 mg compresse rivestite con film 12 compresse in flacone HDPE; A.I.C. n. 037115488/M (in base 10), 13DPM0 (in base 32);

750 mg compresse rivestite con film 14 compresse in flacone HDPE; A.I.C. n. 037115490/M (in base 10), 13DPM2 (in base 32);

750 mg compresse rivestite con film 16 compresse in flacone HDPE; A.I.C. n. 037115502/M (in base 10), 13DPMG (in base 32);

750 mg compresse rivestite con film 20 compresse in flacone HDPE; A.I.C. n. 037115514/M (in base 10), 13DPMU (in base 32);

750 mg compresse rivestite con film 56 compresse in flacone HDPE; A.I.C. n. 037115526/M (in base 10), 13DPN6 (in base 32);

750 mg compresse rivestite con film 100 compresse in flacone HDPE; A.I.C. n. 037115538/M (in base 10), 13DPNL (in base 32);

750 mg compresse rivestite con film 120 compresse in flacone HDPE; A.I.C. n. 037115540/M (in base 10), 13DPNN (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: 1 compressa rivestita con film da 250 mg, 500 mg e 750 mg contiene:

principio attivo: ciprofloxacina 250 mg, 500 mg, e 750 mg (come cloridrato);

eccipienti: nucleo della compressa: amido di mais, cellulosa microcristallina, crospovidone, silice colloidale anidra, amido di mais pregelatinizzato, magnesio stearato;

rivestimento: opadry II bianco 85F28751 contenente alcool poli(vinilico), titanio diossido (E171), macrogol 3000, talco.

Produzione, confezionamento e controllo dei lotti:

Sigma Pharmaceuticals Pty Limited 7, Maitland Place, Nor-West Business Park, Baulkham Hills NSW 2153, Australia;

Arrow Pharmaceuticals Inc., 6500 KitimaT Road, Missisauga On. - Canada L5N 2B8.

Confezionamento primario:

Klocke Verpackungs Service GmbH, Max-Becker-Str 6 and Werner-von-Siemans-Str 9, D-76356 Weingarten, Germania;

Qualiti (Burnley) Limited, Talbot Street Briercliffe, Burnley, Lancashire BB10 2JY - UK.

Rilascio dei lotti:

Arrow Generics Ltd, Unit 2, Eastman Way, Stevenage Herts SG1 4SZ - Regno Unito;

Qualiti (Burnley) Limited, Talbot Street Briercliffe, Burnley, Lancashire BB10 2JY UK;

Juta Pharma GmbH, Gutenbergstrasse 13, Flensburg, 24941 Germania;

Selamine (T/A Arrow Generics Ltd), Clonshaugh Industrial Estate, Clonshaugh Dublin, 17 Irlanda.

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle infezioni negli adulti, se causate da organismi sensibili alla ciprofloxacina:

gravi infezioni complicate del tratto urinario superiore ed inferiore inclusa la pielonefrite;

gonorrea acuta, non complicata;

prostatite;

polmonite incluse infezioni dovute a batteri Gram-negativi aerobi. Ciprofloxacina non è il principio attivo di prima scelta per il trattamento della polmonite pneumococcica in pazienti ambulatoriali;

infezioni gravi della pelle e dei tessuti molli causate da batteri Gram-negativi aerobi;

osteomielite causata da batteri Gram-negativi aerobi;

enterite batterica grave;

gravi infezioni sistemiche causate da batteri Gram-negativi aerobi ad es. setticemia, peritonite (in caso di peritonite, la componente anaerobica deve essere coperta da un altro agente antibatterico come il metronidazolo);

infezioni in pazienti immunosoppressi con grave neutropenia;

bambini e adolescenti: trattamento dell'esacerbazione polmonare acuta della fibrosi cistica in bambini e adolescenti (5-17 anni), causata da Pseudomonas aeruginosa. Ciprofloxacina non è indicata per altre infezioni in questa fascia di età.

Devono essere tenute in considerazione anche le linee guida ufficiali sull'uso appropriato degli agenti antibatterici.

(Classificazione ai fini della rimborsabilità)

Confezioni:

250 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

A.I.C. n. 037115021/M (in base 10), 13DP4F (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 5,21 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 8,60 euro;

250 mg compresse rivestite con film 10 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 037115110/M (in base 10), 13DP76 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 18,17 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 29,98 euro;

500 mg compresse rivestite con film 6 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

A.I.C. n. 037115197/M (in base 10), 13DP9X (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 6,11 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 10,08 euro;

500 mg compresse rivestite con film 6 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 037115286/M (in base 10), 13DPDQ (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 6,11 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 10,08 euro;

750 mg compresse rivestite con film 12 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

A.I.C. n. 037115399/M (in base 10), 13DPJ7 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 18,17 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 29,98 euro;

750 mg compresse rivestite con film 12 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 037115488/M (in base 10), 13DPM0 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 18,17 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 29,98 euro.

(Classificazione ai fini della fornitura)

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

(Stampati)

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A2498

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministero dei trasporti 15 febbraio 2007, recante: «Norme sull'afflusso e la circolazione dei veicoli nel territorio del comune di Isole Tremiti». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 63 del 16 marzo 2007).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 63 del 16 marzo 2007, alla pag. 40, seconda colonna, all'art. 1, al penultimo rigo, dove è scritto: «... ciclomotori appartenenti a popolazione stabilmente residente nel comune stesso.», leggasi: «... ciclomotori appartenenti a *persone non facenti parte della* popolazione stabilmente residente nel comune stesso.».

07A02735

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GU1-070) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 7 0 3 2 4 *

€ 1,00